



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DEL
CONSIGLIO DI BACINO N. 6 DEL 17.12.2025**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
PREMESSA	5
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2 OBBLIGATORietà	5
Art. 3 DEFINIZIONI.....	5
Art. 4 DEFINIZIONI NORMATIVE.....	12
TITOLO I – SEZIONE I – CONTRATTO DI FORNITURA	13
Art. 5 CONTRATTO DI FORNITURA	13
Art. 6 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO.....	13
Art. 7 UTENZE TEMPORANEE	14
Art. 8 UTENZE AD USO CANTIERE	14
Art. 9 UTENZE CONDOMINIALI	14
Art. 10 SUBENTRO.....	14
Art. 11 VOLTURA	15
Art. 12 DURATA E RECESSO.....	15
Art. 13 PRELIEVI ABUSIVI, CESSIONE A TERZI, MANOMISSIONE CONTATORI	16
Art. 14 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI	16
Art. 15 TIPI DI UTENZA	17
Art. 16 UTENZE DI CONFINE.....	19
TITOLO I – SEZIONE II – CONSUMI E FATTURAZIONE.....	19
Art. 17 TARIFFE.....	19
Art. 18 LETTURA DEL CONTATORE	20
Art. 19 VERIFICA DEL MISURATORE	21
Art. 20 FATTURAZIONE DEI CONSUMI	22
Art. 21 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE.....	22
Art. 22 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE	23
TITOLO I – SEZIONE III – PAGAMENTI E DISPOSIZIONI.....	24
Art. 23 INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ.....	24
Art. 24 SOSPENSIONE FORNITURA.....	24
Art. 25 DISATTIVAZIONE FORNITURA	25
Art. 26 DEPOSITO CAUZIONALE	26
Art. 27 ADDEBITI VARI.....	26
Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI (RECLAMI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE).....	26
Art. 29 PRIVACY.....	27
TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	28
Art. 30 OGGETTO.....	28
Art. 31 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	28
TITOLO II – SEZIONE I- NORME TECNICHE	29
Art. 32 PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO	29
Art. 33 ESTENSIONE O POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA SU RICHIESTA DI PRIVATI.....	30
Art. 34 RICHIESTE E CONTRIBUTI DA TERZI – OPERE DI AMMODERNAMENTO O POTENZIAMENTO	30

Art. 35 GESTIONE OPERE SU FONDO PRIVATO	31
Art. 36 ESECUZIONE, MANUTENZIONE E SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	32
Art. 37 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE	33
Art. 38 LIVELLO DI PRESSIONE	35
Art. 39 LIMITATORI DI PORTATA	37
Art. 40 DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO	37
Art. 41 CONTATORI CONDOMINIALI	37
Art. 42 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	38
Art. 43 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA	39
Art. 44 CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA	39
Art. 45 GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI	40
Art. 46 IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA	40
Art. 47 SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI	41
Art. 48 UTENZE ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO E CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO	41
Art. 49 DISPOSITIVO DI DISCONNESSIONE	42
TITOLO II – SEZIONE II - SERVIZIO ANTINCENDIO	42
Art. 50 SERVIZIO ANTINCENDIO	42
Art. 51 ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO	43
Art. 52 SPECIFICHE TECNICHE ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO	43
Art. 53 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ANTINCENDIO	44
TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	47
Art. 54 OGGETTO	47
Art. 55 COMPETENZE	47
TITOLO III – SEZIONE I – NORME GENERALI	48
Art. 56 ESECUZIONE DELLE OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE	48
Art. 57 PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO	49
Art. 58 CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	52
Art. 59 ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE	52
Art. 60 MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	53
Art. 62 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA	53
Art. 63 PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	55
Art. 64 FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE	56
Art. 65 POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI	56
Art. 66 OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE	56
TITOLO III – SEZIONE II – DISPOSIZIONI SUGLI ALLACCIAMENTI	56
Art. 67 MANUTENZIONE DELLE OPERE	56
Art. 68 ISPEZIONI E CONTROLLI	57
Art. 69 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI	57
Art. 70 RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE	58
TITOLO III – SEZIONE III – SCARICHI DA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO	58
Art. 71 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	58

TITOLO III – SEZIONE IV – NORME TECNICHE ALLACCIAMENTO	60
Art. 72 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	60
Art. 73 CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	60
Art. 74 RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO	61
Art. 75 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	61
Art. 76 VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO	62
TITOLO III – SEZIONE V – ACQUE DI WELLPOINT	62
Art. 77 DISPOSIZIONI GENERALI	62
Art. 78 PROCEDURA ISTRUTTORIA	62
TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI	63
Art. 79 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	63
Art. 80 PROCEDURA ISTRUTTORIA	63
Art. 81 RINNOVO E/O MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	64
Art. 82 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	65
TITOLO III – SEZIONE VII – NORME TECNICHE SPECIFICHE SCARICHI INDUSTRIALI	65
Art. 83 SPECIFICHE REALIZZATIVE PER NUOVE OPERE O MODIFICHE IN PROPRIETÀ PRIVATA	65
Art. 84 CONTROLLO DEGLI SCARICHI	66
Art. 85 SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	68
TITOLO III – SEZIONE VIII – ACQUE DI FALDA DA INTERVENTI DI BONIFICA	69
Art. 86 CONDIZIONI GENERALI	69
TITOLO III – SEZIONE IX – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	69
Art. 87 CONDIZIONI GENERALI	69
Art. 88 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.T.A. DEL P.T.A.	69
Art. 89 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 3 DELLE N.T.A. DEL P.T.A.	69
TITOLO III – SEZIONE X – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA PUBBLICA	70
Art. 90 UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO	70
TITOLO IV – ALLEGATI AL REGOLAMENTO	70
ALLEGATO 1. REGOLAMENTO PER LA PREVENTIVAZIONE DI POTENZIAMENTI, ESTENSIONI E SPOSTAMENTI DELLE RETI GESTITE	1
ALLEGATO 2. CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AUTORIZZATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	1
ALLEGATO 3. PREZZARIO SPESE REMSI	1
ALLEGATO 4. ADDEBITI VARI	1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato dal gestore a partire dalla data indicata in frontespizio e recepisce le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) si applica a tutti i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione", come definito dalla Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nei quali il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione è assunto dalla società Viacqua Spa (di seguito gestore). Esso regola le modalità di erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente finale.

A partire dalla data di adozione del presente Regolamento, sono abrogate e superate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

Il Regolamento è soggetto a revisione secondo le disposizioni normative vigenti, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento regola i rapporti tra gestore e utente finale, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, disciplinando la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alla rete di distribuzione, nonché stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie e per il servizio di depurazione delle medesime acque (come definite dal D. Lgs. 152/2006 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 2 OBBLIGATORietà

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni devono intendersi parte integrante del contratto di fornitura stipulato tra gestore e utente finale e sono obbligatori per tutti gli utenti senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente finale di averne copia all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque quando ne faccia richiesta.

Il Regolamento, nella sua versione aggiornata, è scaricabile dal sito internet del gestore.

Art. 3 DEFINIZIONI

- Abitante equivalente: carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) convenzionalmente pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- Acquedotto: insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

- Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- Acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
- Acque di wellpoint scaricate in fognatura: acque di falda non contaminate emunte allo scopo di deprimerla per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda, esclusivamente in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di intervento;
- Acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D. Lgs.152/2006 art. 101 comma 7, dal D.P.R. n. 227/2011 e dalle disposizioni regionali vigenti. Per la Regione Veneto le Acque reflue assimilate alle domestiche sono normate dall'art. 34 delle N.T.A. del Piano Tutela delle Acque del Veneto (P.T.A.);
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali;
- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- Allacciamento idrico: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore del servizio idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;
- Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura.

- Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7 del D. L. 133/2014 convertito nella Legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione. Nel nostro caso l'ATO "Bacchiglione" è governato dal Consiglio di Bacino "Bacchiglione";
- Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- Autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- Atto di autorizzazione o Autorizzazione allo scarico: è l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui agli artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (o "ARERA"): è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- Bonus Sociale Idrico: è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-bis, comma 4, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- Bonus Idrico Integrativo: è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
- Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- Componenti perequative: sono le componenti volte ad alimentare i Conti del settore idrico all'uopo istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il loro ammontare è definito esclusivamente dall'ARERA;
- Comune: Ente locale territoriale autonomo previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Consiglio di Bacino "Bacchiglione": è l'Ente istituito come forma di cooperazione tra i comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012 n.17 e s.m.i., cui sono demandate, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 152/2006, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, scelta della forma di gestione, predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente d'Ambito e il gestore, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'ARERA e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione, determinazione e modulazione delle

tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo. A livello nazionale è identificato anche come Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO);

- Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l'atto stipulato tra l'utente finale e il gestore del servizio;
- Corrispettivo: importo addebitato all'utente finale a fronte del servizio erogato dal gestore;
- Deposito cauzionale: è il versamento di una somma che il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto, nei limiti di quanto disposto dall'Autorità, in sede di regolazione della qualità del servizio. Il deposito cauzionale deve essere restituito dopo la cessazione del contratto, maggiorato in base al saggio degli interessi legali;
- Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;
- Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato): è il primo scaglione di consumo in cui è articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- Fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
- Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;
- gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- Impianto di trattamento o depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- Interruzioni non programmate: sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a

situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l'ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo;

- Interruzioni programmate: sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate di cui al precedente punto;
- Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- Limitatore di portata: dispositivo che limita la quantità di acqua erogabile;
- Livello di pressione: è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- Misuratore dei volumi (di seguito misuratore o contatore): è il dispositivo posto nel punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- Morosità dell'utente finale (o morosità): è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- Metro cubo: unità di misura del volume d'acqua. Un metro cubo equivale a 1.000 litri d'acqua;
- Nicchia: cavità ricavata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore e dei suoi accessori;
- Nulla osta allo scarico in rete fognaria: certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per lo scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e acque reflue

assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente;

- Perdita occulta: sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
- Potenziamento della rete/impianti: insieme delle opere e lavorazioni necessarie a sostituire e/o potenziare su suolo pubblico e/o privato la rete esistente di distribuzione, al fine di aumentarne la portata ovvero di adeguarla alle sopravvenute richieste e/o condizioni;
- Pozzetto d'utenza (di controllo): manufatto posto di norma all'esterno della proprietà privata, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue scaricate dall'utenza;
- Pozzetto di campionamento/fiscale: manufatto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo di campioni;
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale;
- Preventivo: valorizzazione economica dell'intervento o lavoro di competenza del gestore richiesto dall'utente finale;
- Portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- Punto di consegna dell'acquedotto: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilità del gestore del servizio idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o del servizio comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;
- Punto di scarico in fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- Punto di utenza o Punto d'uso: il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
- Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue;
- Riattivazione della fornitura: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque

- utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggacenti al livello della falda;
- Scaricatori o sfioratori fognari di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
 - Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - Sigillo di garanzia: dispositivo che si appone alle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
 - Smart Meter: contatore elettronico per la misura intelligente dei consumi idrici;
 - Sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
 - Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU): è l'insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione e il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento;
 - Sospensione del servizio: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;
 - Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
 - Tipologie d'uso o categorie d'uso: sono le tipologie come meglio definite dal TICSì;
 - Utente diretto: è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
 - Utente finale: è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - Utente finale disalimentabile: è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
 - Utente finale non disalimentabile: è l'utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
 - Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
 - Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;

- Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 4 DEFINIZIONI NORMATIVE

- REMSI: è la "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e s.m.i.;
- RQSI: è la "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
- RQTI: è la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" di cui alla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e s.m.i.;
- TIMSI: è la "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 e s.m.i.;
- TIBSI: è il "Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e s.m.i.;
- TICSI: è il "Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici", recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" di cui alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017;
- P.T.A.: Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i. con il quale la Regione Veneto individua strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali e del fiume Po, nei rispettivi Piani di Gestione delle Acque;
- N.T.A.: Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, di cui all'Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.;
- Codice del Consumo: disposizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 e s.m.i.;

Per quanto non espressamente disposto dal presente paragrafo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione ARERA ratione temporis vigente che prevale in caso di definizioni contrastanti.

Art. 5 CONTRATTO DI FORNITURA

I contratti relativi al “Servizio Idrico Integrato” vengono conclusi tra il gestore e il l’utente finale o suo legale rappresentante al quale vengono forniti i servizi richiesti, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento e della Carta dei Servizi in vigore, nonché delle disposizioni relative al contratto di somministrazione, disciplinato dal Codice civile e normativa di settore.

Tale contratto può avere ad oggetto servizi a carattere continuativo o temporaneo (quali utenze temporanee e ad uso cantiere), ad uso pubblico o privato.

I contratti relativi al “Servizio Idrico Integrato” si riferiscono ai servizi di 1) acquedotto; 2) fognatura e depurazione; 3) antincendio; 4) scarichi industriali.

Art. 6 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

I contratti relativi al “Servizio Idrico Integrato” sono stipulati con la persona, fisica o giuridica, che fornisca idonea documentazione relativa al titolo attestante, in suo capo, uno o più dei seguenti requisiti: la proprietà, il regolare possesso, la regolare detenzione dell’unità immobiliare/stabilimento a cui l’utenza si riferisce.

Si intendono regolari possessori o detentori i soggetti che godano del diritto di usufrutto, uso, abitazione in forza di regolare contratto, qualora richiesto dalla Legge, ovvero di titolo giudiziario di assegnazione della casa coniugale, ovvero di assegnazione di alloggio popolare, ovvero di successione in corso di registrazione.

Per le ipotesi nelle quali la legge prevede la registrazione obbligatoria del contratto mediante cui viene conferito il titolo di possesso, sarà necessario esibire l’atto debitamente registrato. La suddetta documentazione dovrà essere fornita in originale o copia autentica, o, comunque, mediante il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.

Il titolare del contratto è responsabile dell’esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al gestore.

Non è possibile, ad eccezione delle forniture temporanee o ad uso cantiere, attivare l’utenza con riferimento a fabbricati non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.

L’intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate.

Art. 7 UTENZE TEMPORANEE

Il gestore ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all'aperto, giostre, circhi, etc a carattere occasionale e per periodo di tempo limitati, soggetti alla tariffa della categoria contrattuale "altri usi".

La durata del contratto non può essere superiore a 30 giorni solari. Alla scadenza del contratto il gestore procede con la sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga, presentata in forma scritta almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 8 UTENZE AD USO CANTIERE

Il contratto per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione. La durata del contratto non può essere superiore alla durata prevista dal permesso di costruire/concessione edilizia rilasciato dal Comune. Alla scadenza del contratto il gestore procede con la sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga, presentata in forma scritta almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto.

Tale contratto cessa automaticamente alla fine dei lavori di costruzione che devono essere tempestivamente comunicati al gestore al fine di procedere all'attivazione del nuovo contratto.

Resta inteso che, alla data di cessazione del contratto ad uso cantiere, sarà applicata la tariffa corrispondente alla tipologia d'uso effettivo.

Questa tipologia di contratto, dato il titolo edificatorio acquisito in fase precontrattuale, prevede l'installazione di un solo contatore.

Art. 9 UTENZE CONDOMINIALI

Salvo situazioni preesistenti e quanto disposto in base all'art. 41 del presente Regolamento, di norma la somministrazione avviene per mezzo di un contatore per ogni unità abitativa, commerciale, industriale, nonché di un contatore differenziato per le attività produttive e per uso antincendio ecc. nonché per ogni tipologia di fornitura. I condomini di nuova edificazione devono preferibilmente essere dotati di singoli punti di fornitura per ogni unità immobiliare del condominio. Nel caso di condomini esistenti, serviti da un unico contatore, il contratto può essere stipulato dall'avente titolo a norma di legge. Con l'obiettivo di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare il gestore, preferibilmente nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, promuove l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

Art. 10 SUBENTRO

Il subentro è la richiesta di riattivazione dell'utenza, con contestuale variazione nella titolarità del contratto.

Il subentro presuppone la stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto una fornitura disattivata per morosità, oppure in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante un'autocertificazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità dal precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare servita.

Art. 11 VOLTURA

Per tutti i contratti relativi al Servizio Idrico Integrato la voltura è la richiesta di variazione nella titolarità del contratto.

La voltura presuppone la stipulazione di un nuovo contratto.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto una fornitura limitata o sospesa per morosità, oppure in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante un'autocertificazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare servita.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede dell'intestatario o un soggetto che, pur non essendo erede, risiedeva nell'unità immobiliare servita, può chiedere la voltura del contratto a suo nome senza pagare alcun corrispettivo, ad eccezione dell'ultima fattura a saldo dei consumi e di eventuali altre fatture insolute.

Art. 12 DURATA E RECESSO

I contratti relativi al "Servizio Idrico Integrato" rimangono in essere fino alla formalizzazione della disdetta o voltura da parte dell'utente finale, completando la procedura messa a disposizione dal gestore e consultabile sul sito.

In mancanza di disdetta o voltura, anche in caso di abbandono dell'immobile, il titolare del contratto resta l'unico responsabile nei confronti del gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile:

- una disdetta potrà essere sottoscritta anche dal proprietario dell'immobile, sotto la sua responsabilità;
- una voltura potrà essere sottoscritta anche da chi abbia la proprietà o la legittima detenzione dell'immobile, sotto la sua responsabilità.

In caso di decesso dell'intestatario e di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto. La disdetta potrà essere presentata dagli eredi dello stesso.

In ogni caso, la cessazione del contratto per disdetta dell'utente finale seguirà le modalità previste dalla regolazione ARERA di cui alla delibera RQSII.

Ai fini del buon esito degli interventi di cessazione è necessario consentire al gestore l'accesso al contatore. L'impossibilità di accesso anche a causa dell'assenza dell'utente finale e/o del proprietario o dell'attuale possessore dell'immobile o di persona delegata non può costituire una circostanza imputabile al gestore.

La riattivazione del contatore potrà essere eseguita esclusivamente dal gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente finale che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con ogni conseguenza di legge.

La durata ed il recesso del "Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura" è definita nell'Allegato 2.

Art. 13 PRELIEVI ABUSIVI, CESSIONE A TERZI, MANOMISSIONE CONTATORI

Si intendono abusivi:

- a) tutti i prelievi non autorizzati effettuati a monte del contatore, o eludendo in qualsiasi modo la misurazione;
- b) i prelievi a valle del contatore, se destinati ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito;
- c) i prelievi a seguito di manomissione dei sigilli;
- d) i prelievi in assenza di un regolare contratto di fornitura idrica;

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua potranno essere assoggettati al pagamento degli addebiti previsti all'Allegato 4.

Si precisa che, qualora venga accertato l'utilizzo di servizi oggetto del Contratto del S.I.I., antecedentemente alla stipula del medesimo, al momento della contrattualizzazione sarà emessa una fattura per i consumi pregressi, calcolati in base al consumo medio rilevato.

I consumi pregressi non riconosciuti dall'utente saranno considerati come utilizzo abusivo del servizio, con tutte le conseguenze previste dalla legge.

È vietato all'utente finale cedere l'acqua a terzi od utilizzarla per applicazioni o in luoghi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

La manomissione dei sigilli antieffrazione da parte dell'utente finale e qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo alla sospensione del servizio e/o alla disattivazione della fornitura, salva ogni altra azione che il gestore potrà intraprendere.

Art. 14 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI

All'utente finale è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del gestore installati presso l'utenza stessa.

In particolare, è fatto obbligo all'utente finale di:

- segnalare tempestivamente al gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- monitorare il corretto funzionamento del contatore anche ai fini del riscontro di eventuali perdite negli impianti interni;
- tenere libero, coibentato e pulito il pozzetto nel quale è collocato il contatore.

Inoltre, è obbligo dell'utente finale comunicare tutte le modifiche dei propri dati forniti in sede di attivazione del contratto al fine di consentire la corretta gestione del medesimo; in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si fa riferimento all'indirizzo di fornitura, alla numerosità del nucleo familiare, alla tipologia di consumo dell'acqua potabile. Tutte le informazioni riguardanti la fornitura sono riportate nella prima pagina della bolletta secondo le previsioni dettate da ARERA. L'utente finale è responsabile dei danni ad impianti di proprietà del gestore dovuti a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.

È fatto espressamente divieto di collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento, anche dopo il contatore, fatti salvi casi particolari definiti dal gestore e quanto previsto per impianti interni di pompaggio.

È fatto espressamente divieto di inserire apparecchiature di qualsiasi natura prima del contatore.

Art. 15 TIPI DI UTENZA

Ai fini dell'uso dell'acqua restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- b) uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo senza la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- c) uso industriale: fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- d) uso artigianale e commerciale:
 - uso artigianale: rientrano in questa categoria tutte le attività il cui processo produttivo di beni o servizi è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro, meccanizzato o manuale, da parte del titolare di impresa, nel rispetto dei limiti dimensionali per la prestazione d'opera da parte del personale dipendente previsti dalla legge e con l'esclusione delle attività agricole. Rientrano nell'uso artigianale le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività risulti consistere prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
 - uso commerciale: rientrano in questa categoria tutte le attività costituite per lo svolgimento del commercio attraverso l'acquisto di merci in nome e per conto proprio finalizzato alla rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali

(commercio all'ingrosso), oppure finalizzato alla rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio). Rientrano nell'uso commerciale le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività sia dotata di strutture nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.);

- e) uso agricolo e zootecnico: rientrano in questa categoria tutte le imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismi);
- f) uso pubblico disalimentabile: rientrano in questa categoria gli Enti Pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile" come Regioni, Province Comuni, Prefetture, musei, impianti sportivi pubblici, ..., e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni non governative istituite ai sensi della legge 49/1987 e che, contemporaneamente, siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali;
- g) uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc.) e eventuali ulteriori utenze pubbliche (che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").

Per gli usi diversi dal domestico, è facoltà del gestore di rifiutare o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal gestore stesso.

L'uso agricolo e irriguo privato è autorizzato dal gestore per comprovati motivi quali l'oggettiva impossibilità o difficoltà da parte del richiedente di poter attingere l'acqua da fonti di

approvvigionamento alternative come nel caso di indisponibilità di fornitura da parte del Consorzio di Bonifica, impossibilità di terebrare pozzi per vincoli derivanti da strumenti urbanistici, da impedimenti geologici, ecc., cattiva qualità dell'acqua per lo scopo cui è destinata, ecc. La documentazione a comprova di quanto sopra, comprese le relazioni specialistiche ed i nulla osta rilasciati acquisiti, devono essere allegati all'istanza sia che si tratti di richiesta di nuovo allacciamento sia che si tratti di modifica di tipologia d'uso. L'uso irriguo verrà autorizzato qualora sussistano i presupposti sopra indicati e qualora la fornitura non crei pregiudizio alcuno alle utenze esistenti. In caso di manifeste condizioni di carenza di risorsa idrica la fornitura potrà essere temporaneamente interrotta fino al naturale ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar luogo al riconoscimento di danni e/o indennizzi, o diritto ad un servizio sostitutivo di emergenza.

Il gestore si riserva di imporre l'installazione di appositi strumenti di misura e di telecontrollo (i.e. sospensione automatica del servizio al verificarsi di condizioni interne/esterne particolari) con oneri a carico dell'utente finale e di effettuare accessi ed ispezioni a tali impianti.

Il gestore si riserva, inoltre, di poter variare le condizioni di fornitura del servizio anche a seguito di mutate condizioni sanitarie e/o impiantistico-gestionali successive alla stipulazione del contratto.

Art. 16 UTENZE DI CONFINE

Si tratta di utenze contrattualizzate da parte di gestori che servono tali utenti al di fuori del loro perimetro di riferimento individuato dal confine amministrativo dei Comuni facenti parte del territorio loro affidato. Tale fattispecie ricorre generalmente nei casi in cui l'utenza risulti storicamente interconnessa per motivi tecnici alla rete idrica o a quella fognaria del gestore affidatario del servizio idrico integrato nel comune contiguo. Si tratta di casi residuali, generalmente nelle zone di confine tra il territorio di due gestori contigui, il servizio idrico integrato, o sue singole porzioni, è fornito dal gestore affidatario nel comune nel quale avviene la fornitura all'utenza. Tale casistica quando presente sarà regolarizzata mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza con il gestore di riferimento e relativo adeguamento alle condizioni tariffarie ivi applicate. Tuttavia, laddove permanga la condizione che nello stesso Comune le utenze sono servite da più gestori, gli stessi adottano per l'identificazione del punto di erogazione codici numerici progressivi diversi.

TITOLO I – SEZIONE II – CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 17 TARIFFE

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/2006. Le tariffe applicate dal gestore sono determinate dal Consiglio di Bacino e approvate da ARERA nel rispetto della normativa vigente.

L'utente finale, con l'attivazione del servizio idrico integrato, accetta le tariffe e le variazioni che possono in seguito intervenire.

Sono a carico dell'utente finale tutte le tasse, imposte ovvero oneri, in ogni caso imposti per legge o regolamento, o dalla regolazione di settore (ARERA), inerenti alla fornitura ed i consumi dell'acqua; il loro importo è esposto nelle fatture.

In conformità a quanto stabilito dal vigente metodo tariffario, i gestori provvederanno all'adeguamento delle tariffe del servizio idrico integrato a far data dal 1° gennaio, indipendentemente dalla data di approvazione effettiva delle stesse da parte del Consiglio di Bacino che potrà avvenire anche in corso d'anno; queste ultime sono da intendersi come tariffe massime applicabili.

In particolare, saranno applicate:

- le tariffe provvisorie – calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal piano economico-finanziario relativo alle previgenti predisposizioni tariffarie – in attesa della definizione delle tariffe definitive da parte del Consiglio di Bacino ai sensi della regolazione ARERA;
- a seguito della predisposizione da parte del Consiglio di Bacino e fino all'approvazione da parte dell'Autorità le tariffe risultanti dall'applicazione del metodo tariffario vigente per come definito da ARERA.

Il gestore è tenuto ad applicare la tipologia tariffaria alle utenze in base a quanto riportato nella richiesta di attivazione. Ogni eventuale modifica decorre a far data dalla presentazione della richiesta di variazione da parte dell'utente finale al gestore.

Il gestore è tenuto ad applicare l'articolazione pro-capite alle utenze domestiche residenti che dichiarano la loro numerosità. Tale applicazione decorre a far data dalla presentazione della dichiarazione da parte dell'utente finale al gestore, e rimane valida anche per gli anni successivi, rimanendo l'obbligo per l'utente finale di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute. Fermo restando l'obbligo per il gestore di richiedere tali dati con cadenza almeno annuale.

I corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione per le acque reflue domestiche e assimilate sono calcolati moltiplicando il volume per le tariffe unitarie (€/m³) determinate dal Consiglio di Bacino e approvate da ARERA nel rispetto della normativa vigente.

Per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, l'utente finale è tenuto a corrispondere al gestore la tariffa industriale, determinata in attuazione del Titolo 4 dell'Allegato A (TICSI) alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR e dalle deliberazioni di Assemblea del Consiglio di Bacino.

Art. 18 LETTURA DEL CONTATORE

L'utente finale ha l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al personale del gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici specialmente nel caso di contatori non accessibili o parzialmente accessibili. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura" nella quale sono indicate le modalità per comunicare la lettura al gestore.

In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del Consumo medio annuo (*Ca*), a fronte dell'impossibilità di raccolta degli stessi da parte del personale incaricato dal

gestore o per la mancanza di autoletture eseguite dall'utente, il gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dallo stesso gestore.

Il gestore effettuerà le letture del contatore, secondo le disposizioni dell'ARERA, con propri incaricati. Qualora perdurasse l'impossibilità di poter procedere alla lettura del contatore per assenza o comunque per cause imputabili all'utente finale, a quest'ultimo sarà intimato di consentire l'accesso e, perdurando nella sua inadempienza, potrà essere esposto alla sospensione/limitazione del servizio.

Art. 19 VERIFICA DEL MISURATORE

Quando l'utente finale ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiedere la verifica della funzionalità che è effettuata dal gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17 e di conseguenza si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa comunicazione all'utente finale. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale prevista dalle schede tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 93/17, in questo caso l'utente finale sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore per la verifica della sua funzionalità è già stato sostituito, secondo quanto stabilito all'alinea precedente, nel caso in cui esso risulti correttamente funzionante, oltre al corrispettivo previsto, all'utente finale sarà addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore.

Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione, determinata tenendo conto dei limiti di tolleranza previsti dalle normative tecniche vigenti, il costo della verifica sarà a carico del gestore che provvederà anche alla ricostruzione dei consumi ricalcolando gli stessi a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile (lettura validata), e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica, secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera ARERA 218/2016, sulla base del Cs (Consumo stimato) ricalcolato in funzione dei risultati della verifica metrologica.

Qualora non si disponesse di consumi storici per la ricostruzione del consumo del contatore malfunzionante, potrà essere considerata come base di ricalcolo, con giudizio motivato del gestore, il consumo medio giornaliero rilevato dal nuovo contatore, per un congruo periodo di almeno 6 mesi.

Il misuratore che non risultasse guasto verrà conservato dal gestore per un anno dalla data del verbale a disposizione per ogni eventuale riscontro.

La richiesta di verifica del misuratore sospende i termini di scadenza dell'eventuale bolletta in corso, laddove presentata in data antecedente alla scadenza della bolletta medesima.

I tempi massimi entro i quali il gestore si impegna ad avviare la procedura di verifica e a comunicare l'esito sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 20 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate all'indirizzo comunicato dall'utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. È responsabilità dell'utente finale comunicare tempestivamente eventuali variazioni del recapito delle fatture.

Alla determinazione dei consumi viene applicata l'articolazione tariffaria proposta dal Consiglio di Bacino. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il gestore potrà emettere "fatture in acconto" tra una lettura effettiva e l'altra ovvero fatture a conguaglio e acconto per stabilizzare i periodi di competenza. I consumi presenti in fattura sono calcolati con il criterio del pro-die.

I consumi in acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente finale come previsto dalla normativa vigente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva.

L'utente finale è tenuto a controllare tutti i dati riportati sulla fattura (dati anagrafici, componenti nucleo familiare, intestazioni, codice fiscale e/o partita IVA, ed in particolare le letture) ed a comunicare al gestore eventuali errori riscontrati.

Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato dall'utente finale entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, secondo le modalità previste e specificate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

I corrispettivi spettanti al gestore dovranno essere pagati per intero; in caso contrario, le relative bollette saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo i casi in cui l'utente finale abbia presentato la richiesta scritta di rettifica di fatturazione entro e non oltre la data di scadenza della fattura, oppure abbia concordato con il gestore la rateizzazione dei pagamenti.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

Art. 21 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente finale per imposte, tasse, quote fisse, componenti perequative, addebiti previsti dall'Allegato 4, penalità e arretrati.

La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente finale relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle indicazioni previste dalla Deliberazione ARERA n. 586/2012 e s.m.i. e dalla Direttiva sulla Trasparenza dei Documenti di Fatturazione del SII.

Art. 22 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni utente finale risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. Anche ai fini della conservazione della risorsa, l'utente finale ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore e, comunque, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente finale interessato.

In caso di perdite occulte, laddove vi sia un consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente finale ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste dal presente articolo, consistente nel ricalcolo dei consumi.

Tale tutela sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione con lettura del contatore.

Il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo in cui si è verificata la perdita sarà commisurato al consumo medio giornaliero di riferimento maggiorato del 50%.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali.

Nel caso in cui il periodo antecedente la perdita sia minore di due anni rispetto all'attivazione dell'utenza, il consumo medio giornaliero di riferimento potrà essere commisurato sulla base di quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente la perdita.

Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza, o con giudizio motivato del gestore in accordo con l'utente finale, in base ai consumi rilevati in un congruo periodo successivo alla riparazione.

Se si dimostra che la perdita è avvenuta nell'ambiente, si ha l'esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.

La tutela è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente finale, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta (modulo disponibile sul sito del gestore) corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione.

La documentazione attestante l'avvenuta riparazione della perdita dovrà pervenire al gestore entro 3 mesi dalla data di emissione della prima fattura contenente l'anomalia nei consumi. L'impossibilità di effettuare la riparazione entro i termini richiesti dovrà essere comprovata e comunicata al gestore sempre entro il termine di cui sopra. Trascorsi inutilmente i 3 mesi, senza adeguata comunicazione dell'utente finale, la pratica sarà archiviata d'ufficio e non sarà eseguita dal gestore alcuna tutela.

L'utente finale può accedere nuovamente alla tutela ivi disciplinata solo se sono trascorsi 3 anni dalla data di emissione della fattura contenente consumi anomali per la quale si è proceduto al precedente ricalcolo per perdite occulte. Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rotture di impianti interrati o incassati nella muratura o nel conglomerato cementizio, mentre non sono considerabili occulte le perdite direttamente visibili ed anche quelle provenienti da impianti o tubazioni collocate all'interno di pozzetti o vani ispezionabili, quelle dovute al malfunzionamento di rubinetti, di cassette wc, di impianti di pompaggio o di altre apparecchiature ad utilizzo di acqua che

possono essere dall'utente finale in ogni momento ispezionate e mantenute a garanzia della loro corretta funzionalità (come ad esempio frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, bruciatori, condizionatori ad acqua, ugelli irrigatori, valvolame, spillatori di bevande ed ogni altro accessorio collegato all'impianto idrico).

Il gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente finale; è facoltà del gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale.

In caso di perdite occulte, è facoltà dell'utente finale richiedere dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il gestore può mettere a disposizione dell'utente finale servizi aggiuntivi a copertura di dispersioni idriche.

TITOLO I – SEZIONE III – PAGAMENTI E DISPOSIZIONI
--

Art. 23 INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

Il pagamento delle fatture deve essere fatto dall'utente finale in base ai documenti che gli sono periodicamente recapitati.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere comunicati al gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Nel caso in cui il pagamento della bolletta avvenga in data successiva alla sua data di scadenza, il gestore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%) per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza della bolletta, nonché alla corresponsione delle spese per l'invio dei solleciti di pagamento, salvo che l'utente finale dimostri che il ritardo nel pagamento non sia derivante da causa a lui imputabile. Tali importi saranno addebitati all'utente finale nella bolletta immediatamente successiva.

In ogni caso il gestore è tenuto ad applicare la disciplina regolatoria ARERA ratione temporis vigente anche relativamente al tempo di riattivazione della fornitura per morosità.

L'utente finale moroso, in ogni caso, non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione e/o disattivazione della fornitura, né potrà ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 24 SOSPENSIONE FORNITURA

Oltre ai casi, e nelle modalità previste dalla Delibera ARERA 311/2019 (REMSI), il gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua, anche attraverso l'interruzione della valvola stradale e/o altro mezzo idoneo, quando:

- a) l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'utente finale non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del gestore;
- b) nelle ipotesi previste dall'art. 36 e dall'art. 37, qualora l'utente impedisse al gestore di accedere all'allacciamento o al contatore posti in proprietà privata per l'esecuzione di attività di propria competenza;
- c) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- d) decorsi 3 mesi dalla data del decesso in difetto di richieste di volture;
- e) siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti come da art. 22 e l'utente finale non si sia attivato per la riparazione del danno entro le tempistiche previste;
- f) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento ed in particolare dei seguenti:
 - Art. 6 **TITOLARITÀ DEL CONTRATTO**;
 - Art. 45 **GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI**;
 - Art. 46 **IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA**;
 - Art. 47 **SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI**.
- g) in ogni caso in cui l'erogazione comporti un danno per la rete e per la qualità dell'acqua;
- h) nel caso l'utilizzo sia per usi non previsti o in contrasto con ordinanze locali;
- i) nel caso vengano a mancare le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per la erogazione del servizio;
- j) mancata collaborazione per la rilevazione dei consumi nel caso di contatori inaccessibili;
- k) nel caso di irregolare conduzione del contratto di somministrazione:
 - persa la titolarità all'utilizzo dell'immobile somministrato;
 - mancato ritiro corrispondenza (inesistente, sconosciuto, irreperibile, deceduto) in presenza di insoluti.

Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità per il gestore di applicare gli addebiti indicati all'Allegato 4.

Art. 25 DISATTIVAZIONE FORNITURA

La fornitura può essere disattivata esclusivamente dal gestore a seguito di richiesta di disdetta del servizio da parte dell'utente finale, per morosità nei casi previsti dalla Delibera ARERA 311/2019 (REMSI), per inadempienza contrattuale dell'utente finale e nel caso vi sia stata la sospensione ai sensi dell'art. 24 e non siano state ripristinate le condizioni violate entro il termine di 2 mesi.

Per quanto non disciplinato all'interno del presente articolo, la disattivazione della fornitura segue le indicazioni presenti all'interno della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 26 DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il gestore può richiedere all'utente finale il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati, nei limiti di quanto disposto dall'ARERA con deliberazione n. 86/2013 e s.m.i..

Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'utente finale può scegliere in alternativa al deposito cauzionale. Nello specifico le forme di garanzia che il gestore può eventualmente scegliere sono le seguenti:

- Fideiussione bancaria o assicurativa;
- altre idonee garanzie presentate al gestore, conformi alla regolazione.

Il deposito cauzionale deve essere restituito tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Art. 27 ADDEBITI VARI

Per la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo Decreto.

La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento potrà comportare l'addebito degli importi di cui all'Allegato 4.

In ogni caso il contravventore è tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete ed eventualmente la rimozione delle sostanze abusivamente immesse nella stessa, nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati al gestore del Servizio Idrico Integrato o a terzi.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI (RECLAMI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

L'utente finale può formulare al gestore richieste di informazioni e reclami scritti nelle modalità e attraverso i canali riportati nella Carta dei Servizi.

Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

L'utente finale che abbia presentato un reclamo al quale il gestore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore o dalla Carta dei Servizi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge o disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA).

Per ogni controversia tra il gestore e l'utente finale, è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 29 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dell'utente finale da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e s.m.i., recepito dal D. Lgs. 101/2018.

Il gestore mette a disposizione dell'utente finale specifica informativa al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di fornitura del servizio idrico integrato e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibile in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 30 OGGETTO

La presente sezione disciplina il servizio di acquedotto, ossia la fornitura d'acqua potabile, riportando le modalità di erogazione del servizio oltre alle norme tecniche per poter fruire di tale servizio.

Art. 31 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore assicura il Servizio Idrico Integrato previa stipula di regolare contratto di fornitura, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento e delle disposizioni relative al contratto di somministrazione disciplinato dal Codice Civile e normativa di settore.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da misuratore.

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait senza misuratore, quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l'obbligo del gestore di effettuare la conversione a misuratore nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui l'utenza interessata dalla riconversione si rifiuti di acconsentire all'installazione del misuratore, il gestore potrà interrompere la fornitura idrica ovvero installare il limitatore di portata per le sole utenze domestiche residenti.

Per le utenze sprovviste di misuratore, il gestore provvederà all'installazione dei misuratori nell'alloggiamento già esistente e ritenuto più idoneo (pozzetto in proprietà privata, collettore condominiale ecc.) con spese a carico dell'utente finale.

Qualora l'utente finale richieda di installare e/o di spostare il misuratore in diversa ubicazione, dovrà sostenerne i relativi costi, preventivati dal gestore a seguito di sopralluogo, ed eseguire i lavori propedeutici all'esecuzione dell'allacciamento da parte del gestore, secondo quanto stabilito al successivo art. 36 e art. 37.

Qualora il gestore rilevasse utenze attive senza regolare contratto di fornitura ne verrà richiesta la regolarizzazione contrattuale, fermo quanto previsto all'art. 13; in caso di rifiuto il gestore procederà ad interrompere la fornitura idrica ovvero a installare il limitatore di portata per le sole utenze domestiche, riservandosi di adire alle Autorità competenti.

Il gestore garantisce che l'acqua erogata presenti caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Il gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua.

Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del gestore come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

In nessun caso, il gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell'acqua che avvengano a valle del punto di consegna.

Il gestore, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla portata ed alla pressione dell'acqua della rete di

acquedotto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'utente finale che abbisogna di un'erogazione continua e costante deve prevedere nel proprio impianto, a valle del misuratore, una vasca di accumulo e riserva ed eventuale impianto di risollevarimento.

Il gestore, altresì, non è responsabile per limitazioni o interruzioni nella fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità competenti.

Tali situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto.

In presenza di limitazioni o interruzioni del servizio dovute a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili alle reti e agli impianti acquedotto il gestore si impegna ad avvisare l'utenza con le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Non sono soggette a preventiva comunicazione/avviso agli utenti limitazioni o interruzioni del servizio dovute ad attività di pronto intervento per il ripristino e/o riparazione di impianti e condotte idriche. Tali interventi dovranno comunque avvenire entro i termini stabiliti dalle deliberazioni ARERA o dai valori più restrittivi riportati nella carta dei servizi.

In caso di crisi di scarsità idrica o, comunque, nel caso in cui il gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, l'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana sarà prioritario rispetto agli altri usi.

Il gestore si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la fornitura idrica già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi di carattere igienico-sanitari valutati dalle Autorità competenti.

TITOLO II – SEZIONE I- NORME TECNICHE
--

Art. 32 PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

A seguito della richiesta di fornitura, qualora fosse accertata l'assenza dell'allacciamento alla rete pubblica di acquedotto, il personale incaricato dal gestore provvederà ad eseguire un sopralluogo, al fine di stabilire le modalità tecniche per la realizzazione dell'allacciamento stesso.

Dopo il sopralluogo, il gestore fornirà al richiedente il preventivo di spesa degli interventi necessari. Nel preventivo saranno indicate le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, l'importo complessivo dei lavori, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà presentare al gestore.

Nella formulazione del preventivo, il gestore terrà conto delle particolari prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dai soggetti terzi pubblici e privati interessati dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Il tempo massimo entro il quale il gestore è tenuto ad inviare il preventivo di spesa per l'allacciamento all'utente finale è indicato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 33 ESTENSIONE O POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA SU RICHIESTA DI PRIVATI

Nel caso di richiesta di fornitura in zone non servite dalla rete pubblica di acquedotto o con rete non sufficiente a garantire nuove forniture, si provvederà all'allacciamento solo previa estensione/potenziamento della rete idrica stessa.

Le principali casistiche che si possono presentare sono le seguenti:

- 1) estensione della rete e realizzazione di nuovi impianti;
- 2) potenziamento della rete e /o di impianto.

Nel caso in cui la pianificazione degli interventi, definita con il Programma degli Interventi (PdI) previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale del gestore, non contemplasse esplicitamente la suddetta estensione/potenziamento, la stessa potrà essere realizzata con oneri a carico del richiedente. Il nuovo tratto di rete sarà di proprietà del gestore, il quale provvederà alla relativa gestione e manutenzione con interventi di qualsivoglia natura compresa la realizzazione di nuovi allacciamenti in favore di altre utenze eventualmente servibili in forza dell'utilità pubblica dell'opera e del beneficio per la collettività prioritario rispetto all'utilizzo esclusivo del privato.

Art. 34 RICHIESTE E CONTRIBUTI DA TERZI – OPERE DI AMMODERNAMENTO O POTENZIAMENTO

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o regionali o statali o private ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il gestore è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure, in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze o ulteriori potenziamenti secondo i criteri di cui all'Allegato 1, il gestore provvederà all'estensione della rete e/o al potenziamento, se e solo se il Programma degli Interventi (PdI) previsto nel Piano d'Ambito e l'esistente programmazione aziendale lo prevedono. Nel caso in cui l'intervento non sia previsto, il gestore potrà eseguire lo stesso a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo intero dell'opera. Le nuove condotte saranno gestite dal gestore che, avrà la facoltà di allacciare alle suddette condotte altri eventuali utenti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere trasmessi per approvazione al gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione del gestore con le modalità imposte dallo stesso, rispettando gli standard tecnici utilizzati dal gestore.

Le opere in suolo pubblico e le opere in suolo privato potranno essere realizzate direttamente dal lottizzante mediante impresa qualificata in possesso delle qualifiche (SOA) e dei requisiti necessari, e verranno sempre supervisionate dal gestore. La fornitura del materiale potrà essere resa dal gestore o fornita direttamente dal lottizzante previo rispetto delle specifiche tecniche del gestore. E' facoltà del gestore derogare l'esecuzione delle opere anche su suolo pubblico a privati con imprese che presentino i requisiti necessari. Il promotore delle opere di lottizzazione, o l'avente

diritto, è tenuto a corrispondere al gestore le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ed eventualmente le spese per l'assistenza tecnica, la sorveglianza e supervisione sia in fase di progettazione e sia in fase di esecuzione delle opere stesse. La ditta lottizzante, con l'accettazione del preventivo, mette automaticamente a disposizione del gestore l'area interessata dall'esecuzione delle opere e libera il gestore da ogni responsabilità verso terzi. Il gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente finale dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà del gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli utenti. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

Art. 35 GESTIONE OPERE SU FONDO PRIVATO

Con riferimento alla manutenzione delle opere su fondo privato:

1. È a carico del gestore, successivamente alla presa in carico dell'opera, la gestione, la manutenzione, il lavaggio e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete idrica fino al punto di consegna ad esclusione del vano contatore. Si precisa che la custodia dei dispositivi installati all'interno del vano contatore è a carico dell'utente finale come previsto dall'art. 37;
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, deve essere costituita regolare servitù trascritta (la larghezza della fascia della servitù sarà definita in fase di preventivazione) in quanto il gestore deve sempre poter accedere alla rete idrica di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla proprietà in seguito agli interventi di competenza saranno liquidati dal gestore eccezione fatta per violazione da parte dell'utente finale di quanto riportato ai successivi commi 3, 4 e 5;
3. Le tratte di rete idrica pubblica in proprietà privata devono essere mantenute nell'originaria situazione di posa e sempre accessibili per le attività di competenza del gestore;
4. È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni di arbusti ad alto fusto o di alberi in prossimità delle reti idriche, modificare il profilo del terreno, per tutta la fascia di servitù e comunque per una fascia non inferiore ai 2 metri per lato dall'asse tubo, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione;
5. In caso di violazione a quanto disposto dal presente articolo, l'utente finale è consapevole che la riparazione ed il ripristino di eventuali pavimentazioni diverse da asfalto o ghiaio o opere costruite sopra il sedime della condotta, qualora subiscano un danneggiamento a seguito di

interventi di manutenzione, sostituzione o riparazione effettuate da parte del gestore, resteranno a carico dell'utente finale medesimo.

Nel caso di modifica dello stato originario dei luoghi e delle reti, il gestore impone all'utente finale, con oneri e spese a carico di quest'ultimo, il completo ripristino dello stato originario dei luoghi e/o lo spostamento della condotta, in modo da garantire l'accessibilità e la funzionalità dell'infrastruttura idrica. In caso di diniego e/o inattività da parte dell'utente finale, il gestore sarà libero di adire alle Autorità Competenti per il ripristino delle condizioni di gestione dell'infrastruttura stessa.

In detta ipotesi il gestore provvederà, a fornire disposizioni in merito alla risoluzione della non conformità anche tramite l'elaborazione di un preventivo di spesa nel caso in cui la soluzione individuata dal gestore stesso sia lo spostamento della condotta. Tutti gli oneri di progettazione, realizzazione e collaudo sono a carico del proprietario del fondo servente.

Art. 36 ESECUZIONE, MANUTENZIONE E SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO

L'allacciamento idrico è eseguito in via esclusiva dal gestore con spese a carico del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo.

Le somme dovute al gestore per l'esecuzione dell'allacciamento, come indicate dallo specifico preventivo consegnato all'interessato, dovranno essere versate prima dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e dell'esecuzione dei lavori e comunque entro la data di validità dello stesso. Il pagamento del preventivo vale come accettazione delle condizioni in esso indicate.

Gli allacciamenti, anche se costruiti a spese o col contributo dei privati, rimangono di proprietà del gestore, che ne è responsabile sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, ed ha la facoltà di utilizzarli e disporne per le proprie finalità e programmi.

Tutte le pratiche per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, relativi all'esecuzione dei lavori dal punto di derivazione al punto di consegna, sono svolte a cura del gestore con addebito dei relativi costi all'intestatario della richiesta.

La dimensione degli allacciamenti è stabilita dal gestore, in relazione alla natura della fornitura per la quale il richiedente dovrà provvedere alla quantificazione sulla base delle proprie esigenze e alla struttura impiantistica, compatibilmente con la rete esistente nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, fatta salva l'impossibilità di fornire garanzie di portata in ragione alle caratteristiche della rete.

Nel caso in cui uno stesso allacciamento sia a servizio di diverse unità immobiliari, verrà predisposto un unico vano contatori che ospiterà un collettore predisposto per l'installazione di tanti misuratori quante sono le unità da servire.

Laddove per eseguire l'allacciamento si richieda l'insediamento di tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire regolare atto di servitù d'acquedotto a favore del gestore, redatto secondo le indicazioni fornite dal gestore. Le relative spese e indennità saranno a carico del richiedente. Il gestore non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e, pertanto, ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti dei medesimi resteranno a carico dell'utente finale interessato.

Il tempo massimo entro il quale il gestore è tenuto all'esecuzione dell'allacciamento è stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

È fatto divieto all'utente finale di manomettere e riparare gli allacciamenti ed i suoi accessori; la violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto e l'eventuale facoltà del gestore di segnalare alle autorità tale condotta.

Tutte le modifiche all'allacciamento e suoi accessori richieste dall'utente finale, che non siano configurabili come attività previste dal gestore, saranno eseguite da quest'ultimo con spese a carico dell'utente finale.

Art. 37 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE

1. Presso ciascuna utenza è installato dal gestore, che ne resta proprietario, un misuratore ai fini della misurazione dei consumi;
2. Il misuratore è collocato, di regola, al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata in posizione accessibile al gestore o nel luogo ritenuto più idoneo dal gestore per eseguire tutti gli interventi di propria competenza e comunque alla minore distanza possibile dalla condotta stradale;
3. Per le utenze sprovviste di misuratore, il gestore provvederà all'installazione dei misuratori nell'alloggiamento già esistente, se ritenuto idoneo, con spese a carico dell'utente finale;
4. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non è rispettata la collocazione di cui al comma 2, il gestore ha facoltà di spostare il misuratore per collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata;
5. Il gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 4, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all'utente finale, indicando le ragioni tecniche-gestionali che impongono tale modifica, dando un preavviso minimo di quindici giorni. L'utente finale, o persona da lui delegata, potrà essere presente durante l'esecuzione dei lavori;
6. Sono a carico del gestore tutte le spese connesse allo spostamento ed installazione del misuratore compreso il reinterro delle condotte. Sono a carico del privato la fornitura e posa del vano contatore e le finiture superficiali a copertura del reinterro su proprietà privata. Resta in capo al gestore il tratto di rete compreso tra la condotta principale della rete e il punto di consegna dell'acquedotto (misuratore). Resta inteso che, qualora la necessità di procedere allo spostamento e all'installazione del misuratore siano riconducibili a negligenza o dolo da parte dell'utente finale tali da comportare la necessità di un intervento di messa in sicurezza, tutti gli oneri saranno a carico dell'utente finale;
7. Nel caso di rifiuto a consentire al gestore l'accesso al misuratore, il gestore invia una diffida alla persona o alle persone che hanno opposto il rifiuto, indicando giorno e ora dell'intervento riprogrammato, intimando la messa a disposizione dell'area. Qualora non venisse nuovamente consentita l'esecuzione dell'intervento, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in punto di risoluzione del contratto di fornitura per inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'utente finale;
8. L'utente finale può richiedere lo spostamento del misuratore, con oneri da porsi integralmente a proprio carico; l'istanza può essere accolta dal gestore, a proprio insindacabile giudizio, il

quale provvederà, in quel caso, a sottoporre un preventivo all'utente finale; in caso di accoglimento/accettazione del preventivo, lo spostamento verrà eseguito dal gestore; è onere dell'utente finale provvedere a proprie spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore. Per i lavori eseguiti sull'impianto di distribuzione interno dell'utente finale valgono le condizioni di garanzia previste dal Codice Civile;

9. In ogni caso lo spostamento del misuratore è effettuato unicamente dal gestore;
10. Il misuratore, contestualmente ai lavori di esecuzione di un nuovo allacciamento o nuovo punto di consegna dell'acquedotto, verrà collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, salva la fattibilità tecnica dell'intervento, e l'installazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
 - in pozzetto interrato collocato all'esterno del muro perimetrale o della recinzione in proprietà dell'utente finale o dove tecnicamente non compatibile, in area pubblica (nel marciapiede) previo rilascio dell'autorizzazione da parte dei terzi interessati;
 - all'interno di apposita nicchia coibentata realizzata a cura e spese dell'utente finale, su prescrizione del gestore, posizionata nella recinzione o nel muro perimetrale esterno del fabbricato;
 - all'interno di cassetta coibentata fornita ed eventualmente installata dal gestore con le stesse modalità della nicchia con oneri a carico dell'utente finale;
11. Il posizionamento del punto di derivazione dalla rete idrica ed il posizionamento del pozzetto o nicchia per il misuratore sono stabiliti dal personale tecnico del gestore, previa consultazione dell'utente finale interessato;
12. Nel pozzetto o nel vano ove è installato il misuratore, devono essere presenti esclusivamente gli impianti installati dal gestore, necessari per la distribuzione dell'acqua all'utente finale;
13. Le specifiche tecniche del misuratore (calibro e tipologia) vengono stabilite dal gestore in base ai dati forniti dall'utente finale all'atto della richiesta di fornitura;
14. Qualora il consumo di punta o giornaliero ecceda i limiti massimi stabiliti dalla ditta costruttrice dell'apparecchio, il gestore provvederà a sostituire il misuratore con altro di maggiore calibro con spese a carico dell'utente finale, previa comunicazione allo stesso del relativo preventivo di spesa. Eventuali difformità dallo standard saranno valutate sulla base della redazione, da parte dell'utente finale, di una relazione tecnica giustificativa redatta da un tecnico abilitato, nonché dell'esito positivo delle verifiche idrauliche da eseguirsi a carico del gestore;
15. Il coperchio del pozzetto deve essere preventivamente approvato dal gestore; in ogni caso deve essere di norma di peso inferiore a 15 kg, deve essere sempre rimovibile e sgombrato da piastrelle, porfido, terra, arbusti, piante, manufatti ecc., al fine di consentire agli incaricati del gestore il facile ed agevole accesso al misuratore per la lettura periodica dei consumi;
16. Rimangono in capo all'utente finale tutte le attività di manutenzione e pulizia del pozzetto necessarie a consentire al gestore di effettuare tutte le attività di sua competenza sul misuratore. Nel caso di inadempienza da parte dell'utente, il gestore invia una comunicazione stabilendo le tempistiche entro le quali adempiere. Se il cliente non ottempera a quanto sopra, a fronte di reiterata inerzia, il gestore si riserva di addebitare i costi del mancato servizio/uscita del tecnico;

17. È fatto assoluto divieto all'utente finale installare autonomamente prolunghe sul pozzetto, abbassarlo e modificarne la raccorderia per adeguarlo alla nuova quota della pavimentazione. Prima di modificare le quote del terreno e/o pavimentazioni attorno al pozzetto, dovrà essere chiesto l'intervento del gestore per la modifica del pozzetto e della raccorderia del misuratore. Le spese per gli interventi di modifica predette restano a carico dell'utente finale;
18. Sono a carico dell'utente finale le seguenti incombenze:
- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
 - Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
 - Protezione termica dal gelo;
 - Manutenzione e pulizia dei pozzetti, delle nicchie e degli accessori (coperchi);
19. A seguito dell'installazione del misuratore, della chiusura, rimozione o sostituzione dello stesso, il gestore potrà provvedere, a sua discrezione, ad agire con le seguenti modalità:
- Consegna all'utente finale di un apposito verbale con documentazione fotografica comprovante il lavoro eseguito. Nel verbale saranno indicate la tipologia del misuratore installato, il suo numero di matricola e il valore numerico del suo totalizzatore. La mancata contestazione del verbale da parte dell'utente finale, entro 30 giorni dalla sua ricezione, sarà da intendersi come tacito assenso del verbale stesso. Nel caso in cui sia necessaria la presenza dell'utente finale, lo stesso controfirmerà il verbale di cui sopra a conclusione dell'intervento;
 - Tenuta, per un periodo minimo di 6 mesi, del contatore e fotolettura dello stesso;
20. Il personale incaricato dal gestore per l'effettuazione delle letture, ispezioni, manutenzioni, verifiche ed ogni attività sul misuratore è munito di apposito tesserino di riconoscimento;
21. La manutenzione ordinaria e straordinaria del misuratore e dei suoi accessori è effettuata dal gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico. Il gestore, pertanto, ha facoltà di sostituire i misuratori quando lo ritenga opportuno. Restano a carico dell'utente finale gli oneri per interventi manutentivi dovuti a danneggiamenti da parte propria o di terzi;
22. È fatto assoluto divieto all'utente finale di rimuovere o manomettere il misuratore ed i suoi accessori anche ad opera di terzi delegati. In caso di manomissione, alterazione, rottura o occultamento del misuratore o dei suoi accessori anche ad opera di ignoti, è fatto obbligo all'utente finale di darne tempestivo avviso al gestore e, nei casi gravi, alla stessa forza pubblica territorialmente competente. Il gestore si riserva di denunciare il fatto alle competenti Autorità e di chiedere ristoro dei danni patiti nelle competenti sedi.

Art. 38 LIVELLO DI PRESSIONE

Fermo restando le disposizioni previste a livello nazionale da ARERA, per la regolarità del livello di pressione del servizio di acquedotto valgono anche le seguenti disposizioni:

- a) La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono regolate secondo principi di efficienza, affidabilità e garanzia della fornitura idrica, tenuto conto della struttura della rete

acquedottistica esistente sul territorio e comunque comprese nei limiti dettati dalla normativa di riferimento. Tali parametri possono subire limitazioni o sospensioni per cause di forza maggiore o per esigenze di efficienza complessiva del servizio, ma comunque nel rispetto di condizioni e garanzie stabilite dalla Carta del Servizio vigente;

b) L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in prossimità del punto di consegna secondo le condizioni e modalità stabilite dalla Carta del Servizio vigente. Il servizio verrà addebitato all'utente finale sulla base del prezzario del gestore approvato e pubblicato sul proprio sito nelle seguenti casistiche:

- in caso di ripetuta richiesta a seguito di precedente verifica conforme alla normativa eseguita nell'arco dello stesso anno;
- in caso di richieste non legate ad un disservizio ma finalizzate a specifiche esigenze (pratiche anti- incendio, dimensionamento di impianti privati ecc.);

In caso di richiesta da parte dell'utente finale di verifica della pressione la tempistica di esecuzione è quella del relativo standard di qualità contrattuale. Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa;

Per il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione, ovvero il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del relativo esito, si applica il relativo standard specifico di qualità contrattuale;

Il gestore si impegna a garantire la massima regolarità possibile del servizio di acquedotto. Tuttavia escursioni in termini di pressione sono possibili, in ragione di cause accidentali e di forza maggiore come guasti e perdite, ma anche strutturali legate alla conformazione delle reti acquedottistiche locali e della naturale escursione nella disponibilità idrica, cui si sommano gli andamenti fluttuanti del consumo antropico;

In caso di interventi di manutenzione programmata alla rete che possano far prevedere possibili problematiche di regolarità del servizio, il gestore si impegna a dare preventivo avviso secondo quanto previsto dalle norme regolatorie ARERA;

L'utenza che necessita di assoluta regolarità di pressione deve provvedere tramite l'installazione a sue spese di dispositivi quali riduttori di pressione o serbatoi di accumulo a valle del contatore e al mantenimento della piena efficienza dei dispositivi. Il gestore non risponde di eventuali danni ai dispositivi privati installati provocati dalla variazione del regime idraulico della rete pubblica. In caso di disservizi, il gestore dovrà verificare la corretta erogazione al contatore, e non sarà in alcun modo responsabile di danni materiali o economici correlati al disservizio rispetto, in particolare, a problematiche di natura qualitativa e quantitativa, legate a criticità di tutto il sistema immediatamente a valle del contatore;

Il gestore dovrà provvedere, previa verifica di fattibilità tecnico – economica, a rimuovere le cause contingenti e/o strutturali del disservizio, compatibilmente con la programmazione degli interventi stabilita dall'Ente di governo dell'ambito;

Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà

tempestivamente fornita agli utenti o in forma scritta diretta o attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano adeguare, a proprie cura e spese, gli impianti interni al nuovo regime di pressione. In caso di mancato adeguamento da parte dell'utenza il gestore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali disservizi, guasti o danni agli impianti interni.

Art. 39 LIMITATORI DI PORTATA

Nel caso di consumi rilevanti che possano inficiare la regolarità del servizio in rete, il gestore si riserva la facoltà di imporre all'utente finale o al proprietario dell'impianto particolari accorgimenti tecnici o di installare il limitatore di portata.

Art. 40 DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO

Fermo restando tutti gli accorgimenti richiesti all'utenza e finalizzati a preservare la qualità dell'acqua, è responsabilità dell'utente finale evitare l'immissione in rete di acqua proveniente da impianto privato.

Tutti gli allacciamenti devono essere dotati di dispositivi di arresto-non ritorno, posizionati a valle del misuratore, atti a consentire all'utente finale la disattivazione dell'erogazione in caso di guasti e di lavori all'impianto privato e ad impedire il ritorno d'acqua dagli impianti interni alla rete pubblica. Nei nuovi allacciamenti l'installazione del dispositivo di arresto-non ritorno sarà effettuata dal gestore, contestualmente all'esecuzione dell'allacciamento stesso, con spese a carico dell'utente finale. Per quanto riguarda gli allacciamenti esistenti, nel caso siano sprovvisti di tale dispositivo, l'utente finale ha facoltà di richiedere l'installazione al gestore che la effettuerà, secondo la propria pianificazione tecnico-economica, con oneri a proprio carico, oppure provvedere autonomamente tramite un installatore qualificato a proprie spese. L'utente finale è obbligato ad effettuare l'adeguamento del vano contatori se le dimensioni non permettono l'installazione del dispositivo di non ritorno.

Il gestore, nell'ambito delle attività di manutenzione o sostituzione massiva dei contatori, al fine di preservare la qualità dell'acqua erogata e garantire la misura dello stesso, ha la facoltà di sostituire a proprie spese la valvola post contatore ed il flessibile di collegamento all'impianto privato, mantenendo in capo all'utente finale la proprietà e la manutenzione delle apparecchiature poste a valle del contatore. L'utente finale è obbligato ad effettuare l'adeguamento del vano contatori se le dimensioni non permettono l'installazione del dispositivo di non ritorno.

Art. 41 CONTATORI CONDOMINIALI

Fermo restando i limiti di competenza del gestore, che nel caso di condomini sono definiti dal punto di consegna condominiale, per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il gestore, saranno fatturati

direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto di distribuzione interno condominiale. Nel caso di inottemperanza da parte del condominio il gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Nei nuovi allacciamenti dovranno comunque essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Negli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione o ampliamento in cui si preveda la realizzazione di impianti termici centralizzati, si dovrà prevedere un contatore da utilizzare per l'acqua fredda per ogni singola unità immobiliare ed un contatore condominiale per l'acqua calda sanitaria/impianto termico ed eventuali altre necessità condominiali.

La deroga all'installazione di contatori singoli potrà avvenire solo nei seguenti casi:

- ristrutturazioni in cui vi siano vincoli (fisici, architettonici, strutturali) che impediscano l'installazione di contatori singoli o di rampe di contatori, da dimostrare attraverso apposita relazione tecnica;
- casi in cui per questioni legate alla pressione di erogazione, sia necessario installare un'autoclave.

Si specifica che i contatori installati "uso cantiere" non potranno essere successivamente utilizzati come contatori condominiali a servizio di più unità immobiliari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 13.

Art. 42 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Il gestore si impegna a garantire la massima continuità possibile del servizio di acquedotto. Tuttavia sospensioni del servizio non programmabili sono possibili, in ragione di cause accidentali e di forza maggiore dovute a guasti, incidenti, scioperi, oppure a particolari esigenze tecniche quali manovre su organi di regolazione (by-pass,...), interruzione o perdite dalle linee, così come per carenza idrica anche momentanea, legate alla conformazione delle reti acquedottistiche locali e della naturale escursione nella disponibilità idrica, cui si sommano gli andamenti fluttuanti del consumo antropico. Il gestore dovrà comunque provvedere, con la necessaria sollecitudine, previa verifica di fattibilità tecnico – economica, a rimuovere le cause contingenti e/o strutturali del disservizio, compatibilmente con la programmazione degli interventi stabilita dal Consiglio di Bacino.

In caso di disponibilità idrica dell'acquedotto insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture, a partire dagli usi produttivi non potabili, al fine di garantire prioritariamente l'uso pubblico non disalimentabile (ospedali, case di riposo, presidi di sicurezza, carceri, scuole) e salvaguardare gli usi domestici residenti.

In caso di interventi di manutenzione programmata alla rete, necessari al gestore per poter effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete acquedottistica, e che comportino o anche possano far solo prevedere possibili problematiche di continuità del servizio, il gestore si impegna ad eseguire l'intervento secondo tempi e modi definiti dallo stesso.

L'utenza che necessita di assoluta continuità del servizio deve provvedere all'installazione di un adeguato impianto di accumulo/riserva per garantire il proprio consumo.

Gli standard specifici di continuità del servizio di acquedotto e le modalità di erogazione degli indennizzi in caso di mancato rispetto sono quelli definiti dall'Autorità di Regolazione.

Art. 43 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

Il gestore è responsabile degli standard di qualità del «sistema di fornitura idro-potabile», ovvero l'insieme di risorse, sistemi e attività operate dal gestore stesso a partire dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna. Il gestore si impegna a garantire i migliori standard di qualità dell'acqua erogata, rispettando prioritariamente i parametri di qualità dell'acqua destinata al consumo umano fissati dalla normativa vigente, ed attuando un processo di miglioramento continuo secondo gli obiettivi tecnici stabiliti dall'Autorità di regolazione.

L'utente finale dovrà mantenere la rete idrica a valle del punto di consegna, in perfette condizioni tecniche e d'utilizzo, per garantire la qualità dell'acqua consegnata. In nessun caso il gestore potrà essere ritenuto responsabile per alterazioni e/o non conformità ai sensi della normativa vigente della qualità dell'acqua intervenute fra il punto di consegna e qualsiasi punto d'uso dell'acqua.

Art. 44 CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

Il gestore si impegna ad adempiere scrupolosamente agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal D. Lgs. 18/2023 e s.m.i. con tutti gli strumenti necessari, a cui si aggiungono i controlli attivati indipendentemente da parte dell'Autorità Sanitaria competente.

In caso di controlli con superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il gestore provvede immediatamente alle necessarie azioni correttive per il pronto rientro nei limiti dei parametri non conformi, anche secondo eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente.

Il gestore, in ragione delle proprie evidenze e nell'impossibilità a garantire la potabilità, può sospendere momentaneamente l'erogazione alle utenze interessate, indipendentemente dall'attivazione o dall'esito di controlli da parte dell'Autorità Sanitaria competente e fino a loro certificazione, avvisando nel contempo le Autorità preposte per i seguiti di competenza.

In caso di controlli da parte dell'Autorità Sanitaria competente con esito negativo, il gestore attiva immediatamente le necessarie azioni correttive per il pronto rientro nei limiti dei parametri non conformi, anche secondo le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente.

In caso di Ordinanze Sindacali di non potabilità del Comune interessato, il rientro dalle condizioni di "non potabilità" avviene esclusivamente con il ritiro dell'Ordinanza Sindacale, a seguito di referto da parte dell'Autorità Sanitaria di controllo che attesti il rientro nei limiti dei parametri non

conformi. In tal caso il gestore attiva immediatamente la procedura di avviso alle utenze interessate di ritorno alla potabilità.

L'utente finale si impegna ad osservare diligentemente le Ordinanze Sindacali di "non potabilità" e gli eventuali avvisi diffusi cautelativamente dal gestore anche in carenza di formale Ordinanza Sindacale in proposito.

Il gestore si impegna comunque ad adottare tutte le azioni necessarie per prevenire o limitare i temporanei disservizi descritti.

Art. 45 GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI

La realizzazione e la manutenzione degli impianti privati, a valle del punto di consegna, è effettuata a cura e spese dell'utente finale il quale si assume altresì l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere realizzati, nel rispetto della normativa vigente, da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al decreto del MISE n.37 del 22 gennaio 2008.

Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità. In fase di prima installazione o a seguito di modifiche dell'impianto, l'utente finale è tenuto a consegnare copia del certificato di conformità dell'impianto privato rilasciato dall'installatore.

Resta in ogni caso a carico dell'utente finale la responsabilità dell'adempimento di ogni obbligo imposto dalle presenti e future normative sugli impianti idrici e sanitari.

È fatto divieto all'utente finale collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la messa a terra degli impianti elettrici.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato in precedenza.

L'utente finale deve consentire agli incaricati del gestore l'ispezione degli impianti privati serviti ovunque si estendano.

Art. 46 IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA

Qualora le caratteristiche della rete non siano in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di pressione sarà possibile da parte del proprietario dell'immobile che necessita la fornitura, l'installazione di impianti privati per il sollevamento dell'acqua, che dovranno essere comunicati al gestore.

Gli impianti privati per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

È vietato in ogni caso aspirare acqua direttamente dalla rete di acquedotto.

Art. 47 SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, la realizzazione degli stessi dovrà essere comunicata al gestore.

La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

I sistemi autonomi di pressurizzazione con vasca di accumulo non devono essere direttamente collegati alla rete idrica e devono essere dotati di galleggiante di livello che chiuda in automatico l'attingimento dalla rete a riempimento della vasca. Sarà onere della proprietà dell'immobile verificare e mantenere in perfetto funzionamento il sistema.

Gli scarichi di tali serbatoi d'accumulo non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie, al fine di evitare ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 48 UTENZE ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO E CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

Le utenze che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono essere dotate di idonei strumenti di misura dei consumi, in portata o volume, così come previsto dall'art. 40 delle N.T.A. del P.T.A. che qui si intende richiamata integralmente.

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e connessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica pubblica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente finale, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche all'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla inosservanza di quanto sopra.

Il gestore ha la facoltà, in ogni situazione, di eseguire sopralluoghi per la verifica dell'effettiva disconnessione.

Tutte le spese sostenute dal gestore, compresa la disattivazione e la successiva riattivazione, saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità giuridica in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

L'utente finale ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 152/2006, ha l'obbligo di comunicare al gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente il volume di acqua prelevato da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai fini della determinazione dei corrispettivi. Le variazioni devono essere comunicate tempestivamente a cura dell'utente finale.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri

soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

Art. 49 DISPOSITIVO DI DISCONNESSIONE

Nei casi di utenze considerate a rischio inquinamento a giudizio del gestore, relativamente a nuove installazioni e a situazioni preesistenti, dovrà essere installato, nel vano contatori, a valle del punto di consegna, un dispositivo di disconnessione di tipologia e modalità approvate dal gestore.

È obbligatoria la comunicazione, da parte dell'utenza, dell'effettiva installazione dell'apparecchiatura, secondo le modalità definite dal gestore.

Il gestore ha la facoltà, in ogni situazione, di eseguire sopralluoghi per la verifica dell'effettiva disconnessione.

L'installazione del dispositivo di disconnessione sarà eseguita a cura e spese dell'utente finale che sarà tenuto altresì a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare gli interventi manutentivi necessari a garantirne la funzionalità. Tali interventi dovranno essere registrati in apposito libretto di manutenzione da mettere a disposizione al gestore in caso di eventuali controlli. Qualora il gestore accerti che l'utenza a rischio non abbia ottemperato alle sue prescrizioni previa diffida provvederà all'disattivazione della fornitura del servizio.

In caso di attività ricadenti all'interno di tale ambito, sprovviste di dispositivo di disconnessione alla data di emissione del presente Regolamento, è fatto obbligo di adeguamento tecnico – normativo come da prescrizioni impartite dal gestore.

Nel caso in cui il gestore dovesse riscontrare la mancanza di tale dispositivo, lo stesso, in caso di necessità, potrà provvedere all'immediata sospensione dell'erogazione, fino al successivo adeguamento da parte dell'utente finale.

TITOLO II – SEZIONE II - SERVIZIO ANTINCENDIO
--

Art. 50 SERVIZIO ANTINCENDIO

Il gestore si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VV.FF. e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria, incluse le verifiche periodiche, sono definite e programmate in funzione della fattibilità tecnico – economica, compatibilmente con la programmazione del gestore.

Nel caso in cui gli utenti privati debbano dotarsi di un impianto antincendio, il gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, fornendo le indicazioni statistiche richieste dalla normativa per la valutazione

da parte dei tecnici preposti delle condizioni di garanzia di fornitura necessarie. Per i relativi oneri si rimanda all'art. 38, lett. b).

In caso di utilizzo delle bocche antincendio, a qualsiasi titolo avvenuto, l'utente finale o l'Ente interessato dovranno darne avviso attraverso i canali del gestore (n° verde, indirizzo email) tempestivamente, e comunque entro 24 ore.

Art. 51 ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO

Come dettagliato all'art. 52, l'utente finale può richiedere un'utenza uso antincendio, tenendo presente che relativamente alla portata erogata, essa è variabile in funzione della pressione della rete, che nel tempo può essere soggetta a variazioni o modifiche. Agli utenti privati che debbano dotarsi di impianto antincendio, il gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Art. 52 SPECIFICHE TECNICHE ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO

Per quanto riguarda le utenze antincendio si precisa che le direttive contenute nella normativa vigente non impongono alcun obbligo od onere a carico del gestore per garantire la portata idrica ai richiedenti la fornitura.

Il gestore non è tenuto, pertanto, a garantire per le utenze antincendio una specifica portata idrica ed una pressione dinamica al punto di consegna della fornitura, così come lo stesso non è tenuto al rilascio di certificazioni relative a portate o pressioni al punto di consegna. Il preventivo di allacciamento riporterà l'indicazione del solo calibro contatore senza nessuna portata di riferimento. L'utente finale, in ragione della tipologia di edificio e attività svolta, è tenuto a verificare a propria cura e spese, con i competenti organi di prevenzione antincendio, la necessità di dotarsi di idonea riserva idrica ed impianto di rilancio interno.

In caso di accertato uso improprio dell'acqua si rimanda all'art. 13 del presente Regolamento che disciplinano il prelievo abusivo di acqua, ferma la possibilità di applicare gli addebiti di cui all'Allegato 4.

In caso di accertato uso improprio dell'acqua in un sistema antincendio senza contatore, si dovrà procedere secondo il seguente iter:

- l'utente finale deve richiedere il preventivo per la regolarizzazione della presa entro 30 giorni dall'accertamento; Le tempistiche di emissione del preventivo ed esecuzione dei lavori stessi seguono quanto previsto dalla RQSII;
- l'accettazione del preventivo deve avvenire entro la scadenza dello stesso;
- l'utente finale deve provvedere alla realizzazione del vano contatori entro 60 giorni dall'accettazione del preventivo;
- a valle dell'installazione del contatore, è obbligo dell'utente finale posare a sue spese un dispositivo di non ritorno a discrezione del gestore entro 90 giorni dall'accettazione del preventivo per consentire il collegamento degli impianti.

Qualora l'utente finale non rispetti il seguente iter, il gestore procederà alla disconnessione della derivazione.

Art. 53 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ANTINCENDIO

Gli allacciamenti antincendio e grandi utenze posso essere alimentati dalla rete idrica potabile o dalla rete idrica dedicata privata separata dalla potabile. Essi si suddividono in due categorie:

A) Normalmente chiuso (senza contatore)

B) Normalmente aperto (con contatore)

A) NORMALMENTE CHIUSO (senza contatore)

Gli impianti del tipo “A” si identificano con le installazioni di vecchia tipologia eseguite fino a circa il 1993 e si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da una valvola d’intercettazione alloggiata in idoneo pozzetto e sigillata in posizione “chiusa” o in alternativa con una valvola sigillata in prossimità delle bocchette antincendio o degli idranti soprassuolo.

L’utenza paga una quota fissa annua per ogni bocca sigillata. Tale importo è aggiornato annualmente dal Consiglio di Bacino in base al moltiplicatore tariffario teta.

Tale quota prevede oltre alla disponibilità ad erogare acqua in caso d’incendio anche l’onere a carico del gestore di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa come allo stato originario.

Tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, quali, a titolo esemplificativo, l’installazione del pozzetto, le modifiche dell’allaccio, sono a carico dell’utente finale, fatta eccezione per la sola fornitura del misuratore.

In caso di necessità l’utente finale rompe i sigilli apposti dal gestore, apre la valvola ed eroga acqua. La rottura dei sigilli deve essere tempestivamente comunicata, secondo le modalità riportate all’art. 50, dall’utente finale al gestore entro massimo 24 ore, dando anche indicazioni dei tempi d’utilizzo della bocca antincendio con dichiarazione scritta e confermata dai VV.FF. o altri soggetti intervenuti. Fermo restando l’uso privato e pertanto ai soli fini tariffari l’acqua erogata verrà conteggiata alle tariffe vigenti per la tipologia “Uso pubblico non disalimentabile”, sulla base della portata oraria nominale del contatore avente diametro pari alla valvola di consegna installata, o immediatamente superiore nel caso i diametri non coincidano.

In caso di verifica da parte del personale del gestore, per ogni eventuale sigillo manomesso di cui manchi comunicazione da parte dell’utente finale, verrà addebitato un compenso pari a cinque volte la quota fissa annua. Vi è la possibilità per il gestore di imporre l’installazione di un contatore secondo l’iter sopra richiamato.

Sono a carico dell’utente finale le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l’ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell’area occupata dal pozzetto, con l’obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l’ispezione e/o l’utilizzo;
- Segnalazione del divieto dell’utilizzo dell’acqua ad uso potabile;
- Protezione termica dal gelo;

- Ogni altro intervento previsto dal presente Regolamento per i normali allacciamenti d'utenza.

In caso di richiesta di riattivazione di allacci antincendio esistenti, il gestore procederà con la riapertura secondo le tempistiche stabilite dalla normativa. Entro il tempo immediatamente a valle della riattivazione, dietro comunicazione da parte del gestore di richiesta di adeguamento, l'utente finale dovrà provvedere all'installazione di un sistema di disconnessione idraulica, in coerenza con l'art. 49 del presente Regolamento. Successivamente, dietro comunicazione, il gestore procederà con l'adeguamento tecnico dell'allacciamento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Le spese per tale intervento saranno a carico del gestore, fatta eccezione per gli importi legati all'installazione del nuovo contatore.

B) NORMALMENTE APERTO (con contatore)

Gli impianti del tipo "B" si identificano con le installazioni di nuova tipologia eseguite a partire dal 1993 sulla base di specifiche richieste dei VV.FF. e sono gli unici impianti che il gestore concede attualmente per l'uso antincendio.

Tali impianti si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da un misuratore di portata con tecnologia definita dal gestore.

A monte e a valle del misuratore sono installate rispettivamente una saracinesca d'intercettazione "sempre aperta" ed una valvola di non ritorno o altro dispositivo definito dal gestore a basse perdite di carico.

L'utente finale corrisponde per ogni contatore installato una quota fissa annua il cui importo è aggiornato annualmente dal Consiglio di Bacino in base al moltiplicatore tariffario teta.

Tale quota fissa prevede l'onere a carico del gestore di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa, compresa la sostituzione del contatore e la facoltà dell'utente finale a richiedere un intervento annuale al gestore per la verifica del corretto funzionamento dell'allacciamento antincendio fino al pozzetto di consegna.

Per ogni ulteriore intervento richiesto dall'utente finale per verifiche di funzionalità verrà addebitato un importo pari al 50% della quota fissa annua.

Sono escluse dalla quota fissa tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, della presa nel suo complesso nonché eventuali rotture del contatore connesse ad incuria o disattenzione da parte dell'utente finale (es. rottura per mancata protezione dal gelo).

L'utente finale in caso di necessità utilizza l'acqua nella quantità che si renderà necessaria e comunque entro i limiti di portata nominale previsti dai calibri del contatore installato, dandone tempestivamente comunicazione al gestore, secondo le modalità riportate all'art. 50, entro massimo 24 ore, dando anche indicazioni dei tempi d'utilizzo, con dichiarazione scritta e confermata dai VV.FF. o altri soggetti intervenuti.

Sono a carico dell'utente finale le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;

- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, variazioni sulla pavimentazione di copertura, attrezzature, prefabbricati o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;
- Segnalazione del divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile;
- Ogni altro intervento previsto dal presente Regolamento per i normali allacciamenti d'utenza.

TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 54 OGGETTO

La presente sezione disciplina gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nel territorio di competenza del gestore. Essa ha lo scopo di stabilire:

- a) tipi e modalità di scarico ammissibili;
- b) i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- c) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- d) le modalità di rilascio nulla osta scarico in fognatura per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti;
- e) le modalità di rilascio/rinnovo dei provvedimenti per lo scarico delle utenze industriali;
- f) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi e al regime di scarico;
- g) le sanzioni ed i provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.

Art. 55 COMPETENZE

Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali: l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:

- a) la gestione e manutenzione del Servizio Idrico Integrato;
- b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico;
- c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
- d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
- e) l'eventuale sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
- f) i provvedimenti relativi allo scarico nelle reti fognarie comunali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
- g) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
- h) l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
- i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;

Sono di competenza, non esclusiva, del gestore:

- a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;

- b) la facoltà di effettuare ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;

TITOLO III – SEZIONE I – NORME GENERALI
--

Art. 56 ESECUZIONE DELLE OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE

1. Il gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all'esecuzione delle opere stesse all'interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso; nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente finale dovrà munirsi del relativo titolo giuridico, sollevando il gestore da ogni e qualunque responsabilità.
2. Le richieste di predisposizione del pozzetto di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno essere richieste tramite apposita istanza al gestore.
3. In via eccezionale, il gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest'ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.
4. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di fognatura oppure, in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze o ulteriori potenziamenti secondo i criteri di cui all'Allegato 1, il gestore provvederà all'estensione della rete e/o al potenziamento, se e solo se il Programma degli Interventi (PdI) previsto nel Piano d'Ambito e l'esistente programmazione aziendale lo prevedono. Nel caso in cui l'intervento non sia previsto, il gestore potrà eseguire lo stesso a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo intero dell'opera. Le nuove condotte saranno gestite dal gestore che, avrà la facoltà di allacciare alle suddette condotte altri eventuali utenti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere trasmessi per approvazione al gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione del gestore con le modalità imposte dallo stesso, rispettando gli standard tecnici utilizzati dal gestore.

Le opere in suolo pubblico e le opere in suolo privato potranno essere realizzate direttamente dal lottizzante mediante impresa qualificata in possesso delle qualifiche (SOA) e dei requisiti necessari, e verranno sempre supervisionate dal gestore. La fornitura del materiale potrà essere resa dal gestore o fornita direttamente dal lottizzante previo rispetto delle specifiche tecniche del gestore. È facoltà del gestore derogare l'esecuzione delle opere anche su suolo pubblico a privati con imprese che presentino i requisiti necessari. Il promotore delle opere di lottizzazione, o l'avente diritto, è tenuto a corrispondere al gestore le spese di istruttoria per il

rilascio dell'autorizzazione ed eventualmente le spese per l'assistenza tecnica, la sorveglianza e supervisione sia in fase di progettazione e sia in fase di esecuzione delle opere stesse. La ditta lottizzante, con l'accettazione del preventivo, mette automaticamente a disposizione del gestore l'area interessata dall'esecuzione delle opere e libera il gestore da ogni responsabilità verso terzi. Il gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente finale dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il gestore da ogni e qualunque controversia che potrebbe insorgere. Le tubazioni fognarie pubbliche, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà del gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli utenti. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti fino al punto di scarico compreso spettano esclusivamente al gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.

Art. 57 PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO

1. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di scarico nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Qualora la distanza tra il limite della proprietà e la prospiciente rete fognaria pubblica sia superiore a 50 metri, oppure la realizzazione dell'allaccio non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da raggiungere, possono essere adottati sistemi alternativi di smaltimento dei reflui. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni accertate con idonea documentazione tecnica redatta dall'utente finale comprovante che lo stesso si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento;
2. Per le acque reflue di tipo assimilato al domestico di cui al comma 1 dell'art. 34 del P.T.A. che recapitano in rete fognaria, ritenute più a rischio e/o che possano comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell'impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso e/o della rete fognaria e dei relativi manufatti, il gestore del Servizio Idrico Integrato, può stabilire specifiche prescrizioni, come l'obbligo di un pretrattamento o limiti in portata e/o in concentrazione più restrittivi e/o sistemi di monitoraggio del refluo;
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 14;

4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 14;
5. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto alla gestione degli stessi (la Provincia o Consorzio Bonifica). Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo parere favorevole dell'Ente preposto (la Provincia). I pluviali di facciata dovranno avere lo scarico a terra;
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che, previo nulla osta recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento;
7. Per tutti gli scarichi industriali, i provvedimenti relativi allo scarico restano subordinati alla verifica da parte del gestore della compatibilità degli stessi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il gestore riterrà necessario considerare (ad esempio: inquinamento dei fanghi, ...);
8. Ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti inerenti allo scarico in pubblica fognatura, i relativi reflui dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del D. Lgs. 152/2006, ed alla normativa regionale P.T.A approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i dalla Regione Veneto;
9. È tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici o industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
10. È vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di idoneo misuratore e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione;
11. È fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili e penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni danno patito dal gestore;
12. È fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore;
13. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato;
14. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
- a) in rete di raccolta dedicata (sistema di raccolta acque bianche), sul suolo e/o in acque superficiali secondo i regolamenti e le indicazioni stabilite dagli enti competenti (Regione, Comuni, Provincia, Consorzio di Bonifica);
 - b) in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare nessuna delle ipotesi indicate al punto a) lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria, con idonea documentazione tecnica così come previsto dall'art. 20, comma 8 delle N.T.A. del P.T.A.
15. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie;

16. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e simili, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione;
17. È fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali;
18. È tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il gestore potrà nel caso di comprovate motivazioni eventualmente derogare l'installazione di fosse biologiche e/o di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista;
19. Nel caso di nuove lottizzazioni dovrà essere richiesto un parere preventivo al gestore, secondo le modalità previste dallo stesso, per la predisposizione delle reti fognarie. Il progetto dovrà comprendere una relazione con calcolo del dimensionamento delle condotte fognarie, estratto di PRG con evidenza della zona d'intervento e planimetria con indicazione dei tracciati fognari principali e degli allacciamenti di progetto;
20. Le opere di fognatura delle lottizzazioni sono sottoposte a sorveglianza e verifica del collaudo tecnico-funzionale da parte del gestore, solo in caso di esito positivo di tali verifiche le reti per acque nere potranno essere prese in carico per la gestione. Gli oneri per la sorveglianza e le operazioni di collaudo sono a carico dell'esecutore.
21. Le tratte di rete fognaria pubbliche in proprietà privata devono essere mantenute nell'originaria situazione di posa e sempre accessibili per le attività di competenza del gestore; È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni di arbusti ad alto fusto o di alberi in prossimità delle reti fognarie, modificare il profilo del terreno, per tutta la fascia di servitù e comunque per una fascia non inferiore ai 2 metri per lato dall'asse tubo, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione.

Art. 58 CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

I liquami in cui siano presenti oli o prodotti simili o comunque altre sostanze non derivanti dalle normali attività domestiche, non possono essere scaricati nella fognatura comunale. È facoltà del gestore imporre l'adozione di eventuali dispositivi speciali per la separazione di oli; dispositivi simili potranno essere utilizzati anche in caso di raccolta, con reti dedicate, di acque meteoriche provenienti da dilavamento di piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli e successivo recapito in fognatura.

Le caratteristiche di tali dispositivi devono essere approvate dal gestore.

Art. 59 ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota piano stradale/piano campagna e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per tali motivi si prescrive

l'obbligo di installare, prima dell'immissione nel pozzetto di allacciamento di un idoneo sistema di protezione a salvaguardia di tali fenomeni. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

In particolare, quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, da installarsi a cura e spese dell'utente finale. L'impianto di sollevamento deve essere dotato, di norma, di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque, l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione secondo gli schemi di allaccio previsti al limite della proprietà.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile e/o a terzi per rigurgiti della fognatura.

Art. 60 MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 delle N.T.A. del P.T.A.

Art. 61 VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE

Il gestore ha sempre facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto presentati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità. Eventuali variazioni agli elaborati approvati devono essere preventivamente autorizzate dal gestore su richiesta documentata.

Terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale che domestico, all'interno della proprietà privata, l'utente finale dovrà darne immediata comunicazione al gestore tramite apposita modulistica.

Il gestore potrà imporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un successivo controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.

Art. 62 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Ai sensi dell'art. 124 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Le richieste di nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dovranno essere rivolte al gestore, tramite apposita modulistica. L'iter per l'emissione del nulla osta allo scarico per utenti domestici e assimilati ai domestici è il seguente:

- i) Richiesta parere tecnico preventivo da parte del tecnico abilitato (rif. art. 72, art. 73);
- ii) Eventuale rilascio da parte del gestore del parere tecnico preventivo con eventuali prescrizioni;

- iii) Eventuale richiesta di predisposizione pozzetto di allacciamento e successiva esecuzione lavori (rif. art. 56);
- iv) Esecuzione delle opere di fognatura interna secondo le prescrizioni (rif. art. 57);
- v) Certificazione conformità opere o richiesta nulla osta allo scarico in fognatura da parte del tecnico abilitato;
- vi) Rilascio nulla osta allo scarico da parte del gestore.

Tale richiesta deve essere presentata da tecnico abilitato, iscritto agli ordini professionali, secondo la modulistica predisposta dal gestore e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità del titolare dello scarico (intestatario dell'utenza idrica dedicata se presente) o del proprietario del fabbricato o dell'avente diritto alla presentazione della richiesta;
- b) elaborato grafico riportante lo schema dell'impianto fognario interno evidenziando: i tracciati fognari (acque nere e eventuali acque meteoriche) ed il percorso degli stessi fino al punto/i di recapito nella fognatura pubblica;
- c) indicazione della suddivisione interna dei vani del fabbricato, e caratteristiche richieste dal gestore nella modulistica;
- d) indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi cisterne);
- e) indicazione su elaborato grafico di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali fosse biologiche e/o vasche condensa grassi e loro dimensionamento/caratteristiche;
- f) indicazione dei punti di recapito degli scarichi (fognatura pubblica, corsi d'acqua superficiale, suolo);
- g) indicazione (in termini di area e percentuale) della frazione di area scoperta collettata nella rete fognaria;
- h) indicazione del recapito delle acque meteoriche secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 14.

Il nulla osta allo scarico dovrà essere rilasciato dal gestore entro i tempi previsti dalla carta dei servizi, o in assenza di tale indicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione, eventuali integrazioni richieste dal gestore comportano la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento.

Il nulla osta allo scarico può, in qualsiasi momento, essere soggetto alla imposizione di ulteriori prescrizioni da parte del gestore, ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.

Nel caso di modifica all'impianto fognario per il quale è stato rilasciato in precedenza un nulla osta, vi è l'obbligo per l'utente finale di richiedere un nuovo nulla osta allo scarico.

Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 57, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere presentata al Comune, da parte dell'utente finale interessato, espressa richiesta di autorizzazione per esecuzione delle opere su suolo pubblico comunicando la data presunta di inizio lavori e lo schema della canalizzazione esistente e di futura realizzazione da formulare nei modi e nei tempi previsti del presente

Regolamento, trascorsi i quali il gestore potrà intervenire d'ufficio con spese a carico dell'utente finale. Il gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta un nuovo nulla osta allo scarico, ove previsto. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Resta in capo all'utente finale/Titolare dello scarico, anche attraverso un tecnico di propria fiducia, l'eventuale ottenimento del titolo abilitativo necessario ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001 - T.U. Edilizia e s.m.i.

Art. 63 PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 62 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio del nulla osta;
2. L'Ufficio Tecnico del gestore dovrà essere a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto;
3. La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere in oggetto, previa richiesta di nulla osta, dovrà essere ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento;
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo, il gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati dal gestore e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi degli stessi con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione;
5. In sede di rilascio del provvedimento relativo allo scarico all'utente finale industriale, il gestore del servizio può prescrivere una serie di controlli sulla qualità dell'acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza suddetta. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell'utente finale Industriale (il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste

dall'art. 68 e potranno concorrere alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione;

6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo con ogni relativa conseguenza ai sensi di legge;
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di nulla osta allo scarico sono a carico del richiedente.

Art. 64 FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito di zone servite dalla rete fognaria.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 57, i proprietari delle strade e piazze private devono provvedere, a propria cura e spese e secondo le indicazioni del gestore, alla realizzazione di reti di raccolta separate (acque meteoriche e acque nere) fino alla rete fognaria pubblica esistente.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, da parte del gestore, anche la preventiva approvazione del progetto di realizzazione delle reti di raccolta per acque nere come previsto all'art. 57.

Art. 65 POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche (nel caso non ne venga previsto da parte del gestore l'utilizzo), da mettere fuori uso a norma dell'art. 57, comma 18, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 66 OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE

Tutti gli utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.

TITOLO III – SEZIONE II – DISPOSIZIONI SUGLI ALLACCIAMENTI

Art. 67 MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. È a carico del gestore la gestione, la manutenzione, la pulizia e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete fognaria stradale (gestione, manutenzione, riparazione, pulizia, ecc.) fino al pozzetto di allacciamento compreso;
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, il gestore deve poter sempre accedere alla rete fognaria di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla

proprietà in seguito agli interventi alla rete fognaria di competenza saranno liquidati dal gestore;

3. Qualora si rendesse necessario sospendere temporaneamente l'esercizio della fognatura, il gestore ne dovrà dare comunicazione, agli utenti interessati, che dovranno sospendere detti scarichi per il tempo occorrente al ripristino del servizio, senza che tale fatto possa costituire pretesa di risarcimento;
4. Il gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a guasti o cause di forza maggiore, né per danni di allagamenti e rigurgiti dovuti ad eventi meteorologici eccezionali o per cause imputabili a soggetti terzi;
5. La manutenzione e la pulizia delle condotte private di allacciamento alla fognatura, e dei relativi manufatti connessi, interni alle proprietà o comunque facenti parte dell'impianto privato, sono di competenza dei proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque e dell'impermeabilità dei condotti e simili fino al pozzetto di allaccio predisposto dal gestore;
6. L'utente finale è responsabile di tutti i danni a cose, animali o persone comunque derivanti da imperizia, negligenza o dal mancato rispetto della normativa in materia;
7. Il gestore potrà diffidare l'utente finale ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al precedente comma 5, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico dell'utente finale inadempiente i relativi costi;

Art. 68 ISPEZIONI E CONTROLLI

Il gestore, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 128 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Il gestore può imporre l'installazione di adeguata strumentazione per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'utente finale che ha la responsabilità della loro continua efficienza.

Art. 69 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

Gli utenti industriali e domestici rispondono al gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.

Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art. 57, l'utente finale resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

L'utente finale è responsabile della condotta interna di allacciamento fino al pozzetto di allaccio predisposto dal gestore.

Art. 70 RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE

Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente finale, sarà riparato a cura del gestore. Le spese relative, maggiorate del 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente finale.

TITOLO III – SEZIONE III – SCARICHI DA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO
--

Art. 71 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Le utenze che si approvvigionano autonomamente d'acqua sono tenute, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 152/2006, a denunciare al gestore il quantitativo prelevato entro il 31 gennaio di ogni anno mediante la modulistica del gestore.

Ai sensi dell'art. 40 delle N.T.A. del P.T.A., come già indicato all'art. 48 del presente Regolamento, l'utente è obbligato ad installare, a propria cura e spese, uno strumento di misura del volume d'acqua prelevato (contatore) conforme alle seguenti condizioni:

- il contatore deve essere marcato CE e conforme alla direttiva MID;
- deve essere installato nel rispetto delle modalità di posa previste dal costruttore e secondo le prescrizioni tecniche del gestore;
- deve essere facilmente accessibile al personale incaricato del gestore per operazioni di lettura, controllo, sigillatura e manutenzione;
- il gestore può sigillare il contatore e richiedere, se necessario, la sua ricollocazione qualora l'installazione non risulti idonea.

L'utente, il proprietario o un suo delegato devono presentare al gestore la richiesta relativa allo scarico ed in ogni caso devono comunicare al gestore:

- la data di installazione del contatore;
- il modello e la matricola del misuratore;
- la lettura iniziale alla data di messa in esercizio;
- ogni guasto, blocco, spostamento o sostituzione del misuratore, nonché ogni variazione nelle modalità di approvvigionamento idrico (es. nuova fonte, dismissione pozzo, variazione di portata, ecc.) dovrà essere comunicata per iscritto al gestore entro dieci (10) giorni dall'evento.

L'utente può, in alternativa o in aggiunta al misuratore di prelievo, installare, previo accordo con il gestore, un misuratore di portata allo scarico, a propria cura e spese, purché:

- i. lo strumento garantisca accuratezza e affidabilità della misurazione in relazione alla tipologia di reflujo;

- ii. l'installazione sia conforme alle prescrizioni tecniche del gestore;
- iii. sia facilmente accessibile per le operazioni di lettura e controllo.

Per utenze con prelievi o scarichi significativi, il gestore può:

- i. prescrivere la trasmissione periodica dei dati di lettura;
- ii. effettuare letture dirette tramite proprio personale;
- iii. richiedere la verifica metrologica del misuratore, a spese dell'utente.

L'utente finale o il proprietario o suo delegato ha l'obbligo di consentire al gestore o ai suoi delegati l'accesso all'insediamento per il controllo delle fonti di approvvigionamento autonomo e degli scarichi e per la lettura dei contatori.

Il gestore si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi dell'art. 73, misure dirette sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura della portata presso i manufatti o le condotte di scarico.

Se l'utenza è collegata alla pubblica fognatura sono dovuti i corrispettivi di fognatura e depurazione. La quantità di acqua scaricata ai fini tariffari è assunta pari al volume complessivamente prelevato o fornito, da acquedotto o da fonti autonome (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di fognatura e depurazione verranno utilizzati i volumi registrati dal contatore installato. In mancanza di misuratore installato sulla fonte di approvvigionamento e/o allo scarico, nelle more dell'installazione dello stesso, i volumi vengono determinati a fini tariffari secondo i seguenti parametri forfettari riferiti alla tipologia standard di utenza:

- a) Utenze domestiche con solo approvvigionamento autonomo: 55 m³/anno per residente;
- b) Utenze domestiche con approvvigionamento misto (pozzo + acquedotto): 41 m³/anno per residente;
- c) Utenze non domestiche i cui scarichi derivano esclusivamente dal metabolismo umano dei lavoratori: 10 m³/anno per lavoratore. Il numero di lavoratori dovrà fare riferimento alla consistenza media annuale ricavabile dal modello DM10 dell'INPS dato riferito alla media annua risultante dal modello INPS DM10;

Per le utenze assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del P.T.A, i cui scarichi non derivano esclusivamente dal metabolismo umano dei lavoratori, il volume effettivo deve essere rilevato esclusivamente dal misuratore installato al prelievo o allo scarico, conformemente alle modalità sopra descritte.

In mancanza di installazione del contatore o di denuncia annuale di cui al comma 1), il gestore procederà al calcolo dei consumi sulla base del parametro forfettario predetto o sulla base dei dati storici in possesso del gestore.

Viene sempre fatta salva la possibilità per il gestore di procedere alla contrattualizzazione d'ufficio delle utenze che si approvvigionano autonomamente d'acqua e che risultano collegate alla pubblica fognatura qualora l'utente finale, invitato a dar corso all'installazione del misuratore e alla contrattualizzazione dell'utenza, non vi provveda entro le tempistiche prescritte dal gestore. In questo caso, per gli utenti di cui alle predette lettere a) b) e c), il gestore procederà alla fatturazione di un volume forfettario calcolato sulla base del criterio sopra indicato, mentre per le utenze assimilate alle domestiche i cui scarichi non derivano esclusivamente dal metabolismo umano dei lavoratori, sulla scorta dei consumi medi rilevati nella categoria di utenza a cui l'utente finale apparterrebbe se fosse allacciato all'acquedotto.

I corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione per le acque reflue domestiche e assimilate seguono le indicazioni di cui all'art. 17.

TITOLO III – SEZIONE IV – NORME TECNICHE ALLACCIAMENTO

Art. 72 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda di parere tecnico preventivo sarà richiesta contestualmente alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura medesima.

Il progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia dovrà comprendere:

- a) una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
- b) documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura comunale, dei pozzetti stradali, ecc.;
 - le piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
 - pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare;
 - schema dettagliato della rete (e delle vasche di decantazione) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e le caratteristiche del pozzetto di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il gestore;
 - i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore (non inferiore a 160 mm e mai superiore al diametro del collettore della pubblica fognatura e con pendenza mai inferiore al 5 per mille se non specificato nel Regolamento del gestore.

Art. 73 CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.

I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di scarico che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.

Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno salvo deroghe autorizzate dal gestore stesso.

Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 160 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille.

I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.

I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite apposite tubazioni collegate ai pozzetti di ispezione stradali e progettualmente previste per tutti i nuovi collettori. Per i collettori esistenti, già appartenenti alle fognature, le immissioni dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal gestore. Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello delle tubazioni di collegamento alla pubblica fognatura.

Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.

I tubi di scarico della rete pluviale e di quella nera prima della immissione nel condotto di allacciamento devono essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e, eventualmente, di un sifone idraulico, che deve essere di grès o di ghisa o di pvc. Se il condotto stradale è di tipo misto, l'allacciamento è unico e le due reti interne (pluviale e nera) devono essere riunite in un unico pozzetto subito a monte dell'eventuale sifone idraulico.

Art. 74 RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO

Il nulla osta allo scarico viene rilasciato dal gestore, a seguito di apposita richiesta, previa eventuale constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza sostanziale agli elaborati di progetto approvati.

Art. 75 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, come previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 152/2006, recepito dall'art. 34 delle N.T.A. del P.T.A., in attuazione della procedura di svolgimento dei lavori di separazione e/o estensione della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti, il Comune o il gestore invita tutti i proprietari ad eseguire le operazioni di collegamento al pozzetto di allaccio predisposto secondo le indicazioni di cui al comma successivo;

2. Il gestore, ad avvenuto collaudo funzionale della nuova rete fognaria e conseguente attivazione, comunica che è fatto obbligo, tramite apposita comunicazione, ai potenziali utenti ad eseguire i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura (secondo gli schemi tipo predisposti dal gestore) e a presentare il progetto entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione e procedere all'ultimazione delle opere entro 1 anno in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 comma 13 delle NTA del P.T.A..

Art. 76 VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO

Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità contemplate dall'art. 61. Il rilascio del nulla osta allo scarico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 74.

TITOLO III – SEZIONE V – ACQUE DI WELLPOINT
--

Art. 77 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È vietato scaricare in fognatura acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante;
2. In deroga al comma 1, in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque di wellpoint, emunte allo scopo di deprimere la falda, previo nulla osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda stesso;
3. Lo scarico delle acque dovrà avvenire senza determinare situazioni di rigurgito della fognatura. Ove queste si verificassero la Ditta è tenuta ad informare immediatamente il gestore e dovrà intervenire per eliminare la problematica;
4. È facoltà del gestore richiedere le analisi qualitative dell'acqua di wellpoint scaricata anche con riferimento agli inquinanti emergenti;
5. Le acque dovranno essere scaricate in fognatura previo adeguato trattamento a titolo esemplificativo e non esaustivo il trattenimento delle sabbie. È responsabilità del Richiedente dichiarare che l'area in cui sorge il cantiere non è soggetta a bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Art. 78 PROCEDURA ISTRUTTORIA

La domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo è presentata al gestore attraverso apposita modulistica almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'emungimento.

Il gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo per la durata dichiarata dal richiedente.

La quantità d'acqua scaricata verrà rilevata con apposito strumento di misura o in alternativa calcolata in modo forfettario in funzione della tipologia e del numero delle pompe con applicazione delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione vigenti.

Per il calcolo forfettario della portata scaricata, viene considerato un giorno completo di 24 ore, indipendentemente dal tempo reale di scarico dell'impianto. Il periodo di scarico viene conteggiato in modo continuativo per i giorni naturali e consecutivi senza considerare interruzioni.

Nel caso vi siano interruzioni prolungate dell'impianto di almeno tre giorni consecutivi la ditta dovrà avvisare il gestore per effettuare insieme la verifica sul posto e attestare il reale fermo impianto e il successivo riavvio.

Lo scarico si considera cessato quando viene tolta fisicamente la pompa. Non è sufficiente scollegare elettricamente ed idraulicamente la pompa stessa. Il richiedente deve comunicare tempestivamente al gestore la cessazione dell'impianto affinché si provveda ad effettuare il sopralluogo. La cessazione dello scarico deve essere certificata da un tecnico del gestore direttamente in cantiere alla presenza di un addetto dell'impresa o del committente.

TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI

Art. 79 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura a condizione che il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione. Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 80 PROCEDURA ISTRUTTORIA

Ai sensi della normativa vigente, la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente competente in merito al rilascio del provvedimento:

- Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006: la domanda va presentata all'Ente competente il quale richiede al gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura;
- Autorizzazione Unica Ambientale: la domanda va presentata attraverso il Sistema Informatico degli Sportelli Unici che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente, la quale richiede al gestore della fognatura un parere/atto di assenso o autorizzazione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura pubblica;
- Autorizzazione allo scarico a cura del gestore per le utenze escluse dalla disciplina dell'AUA (D.G.R. Veneto n. 1775 del 03.10.13 e n. 622 del 29.04.14 e s.m.i.): la domanda va presentata al Sistema Informatico degli Sportelli Unici che la trasmette in modalità telematica al gestore della fognatura per l'emissione di autorizzazione nella quale sono contenute tutte le prescrizioni utili allo scarico in fognatura;
- La domanda di autorizzazione (AIA, AUA o autorizzazione del gestore del SII) deve essere presentata preventivamente all'attivazione dello scarico e deve contenere tutti gli elementi

indicati all'art. 125 del D. Lgs 152/06 e quelli previsti nella modulistica predisposta dal gestore.

Il gestore quale "soggetto competente in materia ambientale", avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria ed emette il parere/atto di assenso o atto autorizzativo. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie secondo le modalità previste dalla normativa ed in funzione del titolo autorizzativo richiesto.

Il gestore può effettuare ispezioni, verifiche, controlli e formulare anche in sede di sopralluogo, richieste di chiarimenti o di integrazioni della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione, entro il termine indicato dal gestore, può comportare l'emissione di un parere negativo all'effettuazione dello scarico o può giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione di scarichi già autorizzati.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del gestore) delle opere eseguite il gestore ne può imporre l'adeguamento.

L'effettuazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali. Il gestore può sospendere il servizio reso in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'utente finale.

Art. 81 RINNOVO E/O MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La durata dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è stabilita dalla disciplina di riferimento (AIA, AUA o autorizzazione del gestore).

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto prima della scadenza del provvedimento in corso, con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, in funzione del tipo di provvedimento di autorizzazione da conseguire (AUA, AIA, Autorizzazione del gestore del SII). Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che la domanda di rinnovo dello scarico sia stata tempestivamente presentata, lo stesso può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente qualora, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del precedente provvedimento, il rinnovo non sia stato espressamente concesso.

Nel caso di variazioni quali – quantitative delle caratteristiche delle acque di scarico ovvero in caso di variazioni sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento industriale, l'utente finale ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere. Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni qualitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'utente finale, di ottenere preventivamente il parere del gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico.

Dopo il rilascio del parere/atto di assenso o atto autorizzativo, con provvedimento motivato, previo avvio del procedimento di riesame e nel rispetto della L. 241/1990, se richiesta, e della disciplina di

riferimento, il gestore può chiedere all'Autorità competente la modifica del contenuto dell'autorizzazione con l'inserimento di obblighi diversi e/o aggiuntivi, quando ciò sia necessario ad assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal presente Regolamento o da ulteriori Enti terzi.

In caso di variazione della titolarità dello scarico, il nuovo titolare deve comunicare prontamente la data di variazione al gestore del servizio.

A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al Sistema Informatico degli Sportelli Unici o ad altro Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, apposita comunicazione in merito, riportante i dati relativi alla nuova ditta unitamente alla richiesta di voltura dell'autorizzazione stessa.

Non possono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria, nemmeno in via sperimentale, temporanea o saltuaria, o in sede di collaudo, senza che sia stata preventivamente ottenuto il parere/atto di assenso o l'atto autorizzativo da parte del gestore.

Art. 82 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegata tutta la documentazione richiesta nella modulistica predisposta dal gestore e pubblicata sul sito internet. La documentazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da professionista abilitato.

TITOLO III – SEZIONE VII – NORME TECNICHE SPECIFICHE SCARICHI INDUSTRIALI
--

Art. 83 SPECIFICHE REALIZZATIVE PER NUOVE OPERE O MODIFICHE IN PROPRIETÀ PRIVATA

A) Prescrizioni generali

- i. Il collegamento alla rete fognaria del gestore deve avvenire preferibilmente tramite pozzetti collocati immediatamente all'interno del limite della proprietà salvo diverse indicazioni del gestore;
- ii. Il titolare dello scarico è responsabile del mantenimento in efficienza del pozzetto di campionamento e/o fiscale posto in proprietà e della sua accessibilità e individuabilità;
- iii. I risultati dei controlli qualitativi e quantitativi effettuati sul pozzetto di campionamento e/o fiscale sono validi ai fini contrattuali e tariffari, nonché per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- iv. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite di verifica atte ad accertare la rispondenza delle reti fognarie private alle disposizioni del titolo autorizzativo rilasciato e del presente Regolamento.

B) Specifiche realizzative

- i. Le reti interne devono prevedere la separazione delle acque domestiche da quelle di processo e da quelle meteoriche. In caso di confluenza, ogni scarico dovrà essere dotato, a monte della stessa, di apposito pozzetto di ispezione;
- ii. Le condotte e i manufatti per lo scarico devono essere dimensionati alla portata di punta. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi;
- iii. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto e cemento.

C) Impianti interni di depurazione

- i. Il titolare dello scarico i cui valori di emissione non risultino conformi ai limiti di accettabilità previsti, ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, idonei impianti di trattamento e depurazione in grado di rendere il refluo scaricato, compatibile con i limiti allo scarico in fognatura previsti dall'autorizzazione;
- ii. Il titolare dello scarico viene riconosciuto responsabile del corretto funzionamento dell'impianto, assumendosi l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della raccolta e smaltimento dei residui e rifiuti di ogni natura eventualmente prodotti;
- iii. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al gestore e "all'Autorità competente" qualsiasi guasto e/od inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo. A carico del titolare dello scarico vige inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al gestore e "all'Autorità competente" il ripristino delle strutture tecnologiche e la ripresa delle attività di scarico;
- iv. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di consentire al gestore del Servizio Idrico Integrato l'accesso all'impianto per le verifiche e/o gli accertamenti tecnici ritenuti necessari;
- v. Nell'ipotesi di cui al comma iii. il gestore si riserva la facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio ovvero, in particolari circostanze, la sospensione dello scarico.

Art. 84 CONTROLLO DEGLI SCARICHI

A) Competenze

- i. Il gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e, non ultimo, anche a fini tariffari, con proprio personale tecnico o con personale tecnico esterno espressamente incaricato, che assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice penale. A tale scopo redige e mette in atto un programma di controlli, formulato sulla base delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi e della tipologia di utenza;

- ii. Le funzioni di controllo di cui al comma i. sono riconosciute al gestore del Servizio idrico Integrato sia in fase procedimentale precedente il rilascio del provvedimento autorizzativo, sia successivamente;
- iii. Qualora, durante un prelievo fiscale effettuato dal gestore, il titolare dello scarico ritenga necessario avere a disposizione un contro-campione, quest'ultimo dovrà eseguire contestualmente e autonomamente i campionamenti con proprio personale e recipienti;
- iv. I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico.

B) Obblighi

- i. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di fornire al gestore del Servizio Idrico Integrato le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ovvero consentire l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari sui reflui e sulla conformità dello scarico alle prescrizioni regolamentari;
- ii. Il titolare dello scarico ha l'obbligo:
 - a. di assicurare la presenza di un operatore per assistere all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e fornire eventuali informazioni ove richieste;
 - b. della messa in sicurezza dell'area oggetto del campionamento, l'apertura e chiusura dei pozzetti, l'apposizione di idonei sistemi di segnalazione dell'attività (coni, transenna, ...) ove necessario, la vigilanza sul luogo dell'intervento. Nel caso in cui la ditta non assicuri quanto sopra il campionamento potrà essere sospeso e saranno adottate le misure del caso, nonché quanto previsto dal contratto per il servizio di fognatura e depurazione.

C) Strumenti di misura

- i. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'utente finale l'installazione di idonea strumentazione di controllo, di campionamento (autocampionatori) e di misura in automatico dello scarico sulla base della tipologia di attività produttiva e delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico. Gli strumenti di misura della portata vengono utilizzati dal gestore per il monitoraggio puntuale della portata scaricata dall'utente finale e per la verifica di corrispondenza ai valori autorizzati;
- ii. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'utente finale l'installazione di sistemi di telecontrollo o di memorizzazione dei dati rilevati dalla strumentazione, secondo le proprie specifiche;
- iii. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di richiedere la trasmissione dei dati di portata ove registrati in loco;
- iv. Le spese di installazione, gestione e manutenzione della strumentazione, sono a carico dell'utente finale.

D) Punto di consegna dei reflui

- i. Il punto di campionamento fiscale deve essere individuato in modo tale che il reflu in esso convogliato sia rappresentativo delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue scaricate e approvato dal gestore;
- ii. Il punto di campionamento fiscale dei reflui è localizzato all'interno della proprietà dell'utente finale, generalmente nel punto più prossimo all'immissione nelle reti fognarie esterne;
- iii. Il punto di campionamento fiscale deve essere mantenuto costantemente libero da impedimenti, accessibile, ed ispezionabile nel rispetto di quanto previsto anche dalla normativa in materia di sicurezza.

E) Misure, campionamento ed analisi

- i. Il gestore del Servizio Idrico Integrato verifica periodicamente la conformità qualitativa dello scarico ai valori limite a mezzo di un piano di controlli, campionamenti ed analisi, formulato sulla base delle caratteristiche dello scarico, della storicità degli esiti analitici, della tipologia di utenza o di quanto presente nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Autorità competente;
- ii. Il gestore del Servizio Idrico Integrato deve adottare un piano di campionamento e controlli che preveda l'applicazione delle metodiche analitiche ritenute più opportune al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- iii. I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti dall'utente finale mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- iv. Quanto previsto al comma iii. deve intendersi esteso a qualsiasi diluizione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini.

F) Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura servita da impianti di pretrattamento e depurazione

- i. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di emissione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 85 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il gestore a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico con contestuale chiusura dello scarico, previa comunicazione all'utente finale, in caso di immediato pericolo per l'incolumità pubblica, esigenze di sanità e igiene pubblica o di particolare gravità e che comportino il rischio concreto per l'integrità delle strutture impiantistiche e per la corretta funzionalità dei processi depurativi. La limitazione o sospensione dell'autorizzazione in tal caso non comporterà da parte dell'utente finale la possibilità di chiedere la rifusione dei danni o il rimborso spese.

TITOLO III – SEZIONE VIII – ACQUE DI FALDA DA INTERVENTI DI BONIFICA

Art. 86 CONDIZIONI GENERALI

Agli scarichi di acque di falda provenienti da interventi di bonifica si applicano le prescrizioni di cui al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.

TITOLO III – SEZIONE IX – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Art. 87 CONDIZIONI GENERALI

Le acque meteoriche di prima pioggia, di dilavamento e di lavaggio devono essere gestite secondo quanto previsto all'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A..

Il gestore, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di altro recapito o altra eventuale impossibilità tecnica, può autorizzare l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento e di lavaggio nella fognatura nera o mista, imponendo l'installazione di trattamenti depurativi appropriati, sistemi di misura delle portate, anche per la fatturazione delle stesse, e altre specifiche prescrizioni previa verifica della capacità delle reti e dell'impianto di depurazione finale.

I limiti di accettabilità in pubblica fognatura sono quelli adottati dal gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.

Art. 88 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 DELLE N.T.A. DEL P.T.A.

Tali acque sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque sono soggette alla disciplina dell'A.U.A., salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. 1775/13 per gli impianti soggetti ad AIA o dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Per la procedura istruttoria e per le prescrizioni tecniche generali, si rimanda al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.

Art. 89 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 3 DELLE N.T.A. DEL P.T.A.

Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque non sono soggette alla disciplina dell'A.U.A..

Per la procedura istruttoria e per le prescrizioni tecniche generali, si rimanda al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.

Ai sensi del comma 3, art. 39, dell'Allegato A3 alla D.G.R.V. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni

significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia scaricate.

TITOLO III – SEZIONE X – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 90 UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province o ai Comuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale vigente.

TITOLO IV – ALLEGATI AL REGOLAMENTO
--

- ALLEGATO 1.** REGOLAMENTO PER LA PREVENTIVAZIONE DI POTENZIAMENTI, ESTENSIONI E SPOSTAMENTI DELLE RETI GESTITE;
- ALLEGATO 2.** CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AUTORIZZATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA;
- ALLEGATO 3.** PREZZIARIO SPESE REMSI;
- ALLEGATO 4.** ADDEBITI VARI.

ALLEGATO 1 REGOLAMENTO PER LA PREVENTIVAZIONE DI POTENZIAMENTI, ESTENSIONI E SPOSTAMENTI DELLE RETI GESTITE

Art. 1. Definizioni

Per quanto attiene alle definizioni si rinvia all'art. 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato disponibile sul sito internet del Consiglio di Bacino "Bacchiglione" (www.atobacchiglione.it).

Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di evasione di preventivi, su richiesta dell'utente o avente titolo, nelle seguenti casistiche:

1. **estensione della rete acquedotto**, in riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 33 e dall'art. 34 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che si rende necessario in esito alla richiesta dell'utente avente ad oggetto una nuova fornitura (installazione nuovo contatore) in zona non servita, al momento della richiesta, dalla rete pubblica di acquedotto;
2. **estensione della rete fognaria**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che si rende necessario in esito alla richiesta dell'utente avente ad oggetto un nuovo punto di scarico in zona non servita, al momento della richiesta, dalla rete pubblica di fognatura nera/mista;
3. **potenziamento della rete acquedotto**, in riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 33 e dall'art. 34 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che si rende necessario in esito alla richiesta dell'utente avente ad oggetto:
 - a. una o più nuove forniture (per soddisfare la richiesta di installazione di uno o più nuovi contatori);
 - b. aumento della portata derivabile da una condotta esistente non idonea a supportare il maggior carico richiesto;qualora dette richieste non possano essere soddisfatte a fronte delle condizioni della rete esistente;
4. **potenziamento della rete fognaria**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che si rende necessario in esito alla richiesta dell'utente avente ad oggetto:
 - a. un nuovo punto di scarico d'utenza;
 - b. aumento della portata allo scarico su un punto d'utenza esistente;qualora dette richieste non possano essere soddisfatte a fronte delle condizioni della rete esistente
5. **spostamento di condotte di acquedotto o fognatura insistenti in proprietà privata** che si rende necessario in esito alla relativa richiesta da parte del privato proprietario del fondo.

Art. 3. Modalità di gestione dei preventivi nelle diverse casistiche

A seconda della casistica, si sono individuate le seguenti modalità di gestione dei preventivi.

CASO 1

Con riferimento alla casistica in cui si renda necessaria l'estensione del servizio di acquedotto in ambiti non serviti, l'interessato dovrà presentare domanda specificando tramite relazione di calcolo la portata richiesta per la nuova fornitura e il numero di nuove utenze, suddivise per tipologia da servire. Il gestore procederà quindi alla redazione della soluzione tecnica ed economica atta a soddisfare la richiesta di cui sopra entro un termine temporale compatibile con le attività tecniche già in essere del gestore, che dovrà essere restituita firmata per accettazione della valutazione economica.

Qualora non sia possibile soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta di estensione (nemmeno potenziando la rete a monte dell'estensione richiesta), si procederà comunicando al richiedente gli esiti della disamina tecnica e:

1. i motivi per cui, allo stato della richiesta, non sia possibile soddisfarla;
2. i limiti previsti dalla proposta trasmessa (ad esempio portata inferiori alla richiesta).

Qualora al fine di soddisfare l'esigenza della fornitura richiesta si renda necessario anche un potenziamento della rete, per la quantificazione del preventivo per tale attività si rinvia al CASO 3.

È obbligo di ogni gestore adottare un regolamento interno che disciplini eventuali contributi del gestore stesso in merito alla compartecipazione all'intervento, anche al fine di ridistribuire o anticipare risorse previste allo scopo all'interno del piano d'ambito.

CASO 2

Con riferimento alla casistica in cui si renda necessaria l'estensione del servizio di fognatura in ambiti non serviti, l'interessato dovrà presentare domanda specificando la portata allo scarico e numero di abitanti residenti (o abitanti equivalenti, nel caso di utenze non domestiche) da servire.

Il gestore procederà quindi alla redazione della soluzione tecnica ed economica atta a soddisfare la richiesta di cui sopra entro un termine temporale compatibile con le attività tecniche già in essere del gestore, che dovrà essere restituita firmata per accettazione, unitamente alla prova del pagamento se richiesta, della valutazione economica.

Qualora non sia possibile soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta di estensione (nemmeno potenziando la rete a valle dell'estensione richiesta), si procederà comunicando al richiedente gli esiti della disamina tecnica e:

1. i motivi per cui, allo stato della richiesta, non sia possibile soddisfarla;
2. i limiti previsti dalla soluzione trasmessa (ad esempio limitazioni allo scarico in termini di portata).

Qualora al fine di soddisfare l'esigenza della fornitura richiesta si renda necessario anche un potenziamento della rete, per la quantificazione del preventivo per tale attività si rinvia al CASO 4.

È obbligo di ogni gestore adottare un regolamento interno che disciplini eventuali contributi del gestore stesso in merito alla compartecipazione all'intervento, anche al fine di ridistribuire o anticipare risorse previste allo scopo all'interno del piano d'ambito.

CASO 3

Con riferimento alla casistica in cui si renda necessario il potenziamento del servizio di acquedotto in ambiti già serviti, l'interessato dovrà presentare domanda specificando tramite relazione di calcolo la portata richiesta per la nuova fornitura e il numero di nuove utenze, suddivise per da servire.

Il gestore procederà quindi alla redazione della soluzione tecnica ed economica atta a soddisfare la richiesta di cui sopra entro un termine temporale compatibile con le attività tecniche già in essere del gestore che dovrà essere restituita firmata per accettazione, e unitamente alla prova del pagamento se richiesta, della valutazione economica.

È obbligo di ogni gestore adottare un regolamento interno che disciplini eventuali contributi del gestore stesso in merito alla compartecipazione all'intervento, anche al fine di ridistribuire o anticipare risorse previste allo scopo all'interno del piano d'ambito.

La valutazione dell'impossibilità della rete esistente di supportare adeguatamente il carico di portata aggiuntivo verrà definita sulla base di un calcolo idraulico specifico che considererà:

Il gestore si riserva di effettuare una simulazione dello stato di fatto della rete con le utenze attuali, in cui siano riportati:

- La conformazione della rete esistente;
- Il fabbisogno idrico dell'utenza esistente nell'ora e giorno di massimo consumo, valutato con coefficienti moltiplicativi di letteratura;
- La pressione di fornitura esistente nel punto iniziale della rete, valutata a partire da rilevazioni in campo e opportunamente ricondotta alle condizioni di picco minimo tramite coefficienti moltiplicativi di letteratura;

Una simulazione dello stato di fatto della rete con le utenze di progetto, in cui siano riportati:

- La conformazione della rete esistente;
- Il fabbisogno idrico dell'utenza esistente nell'ora e giorno di massimo consumo, valutato con coefficienti moltiplicativi di letteratura;
- Il fabbisogno idrico aggiuntivo richiesto nell'ora e giorno di massimo consumo, valutato con coefficienti moltiplicativi di letteratura;
- La pressione di fornitura esistente nel punto iniziale della rete, valutata a partire da rilevazioni in campo e opportunamente ricondotta alle condizioni di picco minimo tramite coefficienti moltiplicativi di letteratura;

I risultati delle due simulazioni verranno valutati in termini di differenza di pressione di fornitura in tutti i punti della rete simulati. La rete si intende non verificata se in un qualsiasi punto la differenza tra le pressioni nelle due simulazioni sia superiore al valore di pressione fissato dal gestore oppure se il valore risulti inferiore al minimo di legge. In tal caso verranno individuate le tratte che dovranno essere oggetto di potenziamento e verranno dimensionate al fine di rispettare la condizione idraulica differenziale di cui sopra.

Qualora non sia possibile soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta di potenziamento, si procederà comunicando al richiedente gli esiti della disamina tecnica e (alternativamente):

1. i motivi per cui, allo stato della richiesta, non sia possibile soddisfarla;
2. i limiti previsti dalla proposta trasmessa (ad esempio portata o pressione inferiori alla richiesta).

CASO 4

Con riferimento alla casistica in cui si renda necessario il potenziamento del servizio di fognatura in ambiti già serviti, l'interessato dovrà presentare domanda specificando la portata e gli abitanti serviti (o abitanti equivalenti, nel caso di utenze non domestiche), nonché ogni altro elemento ritenuto utile per il dimensionamento della nuova rete.

Il gestore procederà quindi alla redazione della soluzione tecnica ed economica atta a soddisfare la richiesta di cui sopra entro un termine temporale compatibile con le attività tecniche già in essere del gestore), che dovrà essere restituita firmata per accettazione, e unitamente alla prova del pagamento se richiesta, della valutazione economica.

È obbligo di ogni gestore adottare un regolamento interno che disciplini eventuali contributi del gestore stesso in merito alla compartecipazione all'intervento, anche al fine di ridistribuire o anticipare risorse previste allo scopo all'interno del piano d'ambito.

Qualora non sia possibile soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta di potenziamento, si procederà comunicando al richiedente gli esiti della disamina tecnica e (alternativamente):

1. i motivi per cui, allo stato della richiesta, non sia possibile soddisfarla;
2. i limiti previsti dalla proposta trasmessa (ad esempio portata o pressione inferiori alla richiesta).

CASO 5

Con riferimento alla casistica in cui si renda necessario lo spostamento di condotte di acquedotto o fognatura insistenti in proprietà privata in esito a specifica richiesta da parte del privato proprietario del fondo si rileva che:

- pervengono richieste da parte dei proprietari di detti fondi aventi ad oggetto l'istanza di spostamento delle condotte posate a fronte di specifiche esigenze del proprietario stesso;
- dette richieste sono soggette alla disciplina di cui all'art. 1068 c.c., avente ad oggetto il "trasferimento della servitù in luogo diverso". La disposizione prevede che: "[1]. Il proprietario del

fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. [II]. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. [III]. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente."

- sulla scorta delle richieste ad oggi pervenute è possibile individuare diverse casistiche, con le relative modalità di gestione:
 - I. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO INTEGRALE O PARZIALE DELLA CONDOTTA ALL'INTERNO DELLO STESSO FONDO DEL PRIVATO E/O INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE SU SUOLO DI TERZI, accoglibile dal gestore dal punto di vista tecnico;
 - II. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO INTEGRALE O PARZIALE DELLA CONDOTTA ALL'INTERNO DELLO STESSO FONDO DEL PRIVATO E/O INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE SU SUOLO DI TERZI, non accoglibile dal gestore dal punto di vista tecnico e conseguente proposta del gestore di spostamento su suolo pubblico;
 - III. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA SU SUOLO PUBBLICO;
 - L'iter procedimentale a cui gli uffici danno corso è il seguente:
 - 1) Richiesta di spostamento della condotta da parte dell'avente titolo, nella quale dovrà anche essere definita la/le proposta/e di tracciato per la realizzazione della nuova rete che sostituisce l'esistente.
 - 2) Formulazione delle soluzioni tecniche attuabili, in accoglimento delle proposte di cui al punto precedente, oppure, qualora non siano tecnicamente accoglibili (da motivare nel riscontro), formulazione di una proposta alternativa.
 - 3) Sottoposizione al privato della proposta tecnica ed economica della soluzione di spostamento della condotta che dovrà essere restituita firmata per accettazione ed unitamente al preventivo stesso sottoscritto per accettazione dal richiedente.
- Per quanto attiene alle spese necessarie (proposta economica) per l'esecuzione dello spostamento della condotta, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1068 c.c., si stabilisce che:
 - I. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO INTEGRALE O PARZIALE DELLA CONDOTTA ALL'INTERNO DELLO STESSO FONDO DEL PRIVATO E/O INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE SU SUOLO DI TERZI accoglibile dal gestore dal punto di vista tecnico. Trattasi di ipotesi regolata dall'art. 1068 c. 2 c.c. il quale dispone che *"il proprietario del fondo servente può offrire al*

proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo". In questo caso il fondo sul quale ricollocare, integralmente o parzialmente, la condotta, come indicato dal privato titolare del fondo servente, consente il riposizionamento della condotta che soddisfa le esigenze tecniche del gestore. Il fondo indicato costituisce dunque *"luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti"* e, di conseguenza, il gestore non può rifiutare la proposta di ricollocamento. In questa ipotesi, le spese per lo spostamento sono da porsi integralmente in capo al privato richiedente; le spese per la formalizzazione del nuovo tracciato di servitù sono in capo al gestore;

II. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO INTEGRALE O PARZIALE DELLA CONDOTTA ALL'INTERNO DELLO STESSO FONDO DEL PRIVATO E/O INTEGRALMENTE O PARzialmente SU SUOLO DI TERZI, non accoglibile dal gestore dal punto di vista tecnico e conseguente proposta del gestore di spostamento su suolo pubblico. In questo caso il fondo sul quale ricollocare, integralmente o parzialmente, la condotta, come indicato dal privato titolare del fondo servente, non viene giudicato idoneo dal gestore a fronte di esigenze tecniche dello stesso. Il fondo indicato non costituisce dunque *"luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti"* e, di conseguenza, il gestore è legittimato a rifiutare la proposta di ricollocamento. In detta ipotesi il gestore procede avanzando proposta al privato di collocazione della condotta al di fuori della proprietà privata, su suolo pubblico, ciò anche a fronte dei minori costi di gestione per il gestore. Questa soluzione consente dunque di contemperare sia l'esigenza del privato alla rimozione integrale / parziale della condotta posata sul proprio fondo, sia le esigenze del gestore in punto di facilità di accesso alla condotta per le relative attività.

In questa ipotesi, le spese per lo spostamento sono da porsi in capo al privato richiedente, che con la propria istanza ha occasionato l'esigenza di spostamento. Le spese per la formalizzazione del nuovo tracciato di servitù sono in capo al gestore;

III. RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA SU SUOLO PUBBLICO, in questa ipotesi, ricollocare le condotte al di fuori della proprietà privata, con oneri di gestione meno impattanti per il gestore, è circostanza di pubblico interesse che giustifica l'eventuale compartecipazione alle spese di realizzazione dello spostamento, in deroga all'ordinaria disciplina applicabile.

Art. 4. Costituzione di diritti reali su beni di terzi

Qualora la posa delle condotte sia prevista su suolo privato, per esigenze del richiedente o per questioni tecniche che lo impongano, è necessario che i proprietari del fondo autorizzino l'esecuzione dei lavori e l'accesso per la futura gestione e manutenzione, mediante sottoscrizione d'apposita

servitù con ogni onere a carico del richiedente il preventivo. Sarà onere dello stesso richiedente il preventivo, qualora non coincida con il proprietario del fondo servente, avviare la trattativa con il proprietario stesso al fine di ottenere le autorizzazioni ed i benestare necessari, nonché occuparsi e preoccuparsi della sottoscrizione dell'atto di servitù che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio dei lavori e che rappresenta condizione necessaria all'avvio degli stessi.

La mancata sottoscrizione dell'atto di servitù rappresenta un valido motivo di risoluzione del contratto tra il richiedente e il gestore, senza alcun onere per le parti, salvi degli oneri di istruttoria della pratica già incassati dal gestore; pertanto, il gestore procederà alla restituzione delle somme incassate per l'esecuzione dei lavori preventivati al richiedente senza però procedere all'esecuzione dell'opera.

La firma dell'atto di servitù non è necessaria nel caso in cui esiste una convenzione con il Comune di riferimento che preveda, per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, la costituzione di servitù a favore delle Aziende erogatrici dei servizi o la cessione al Comune stesso delle aree sulle quali insisterà la condotta. Di ciò il richiedente sarà tenuto a dare prova scritta.

Art. 5. Contenuti minimi della proposta di preventivo

Tutti i preventivi emessi dal gestore, oltre a quanto previsto dalla RQSII, dovranno dare evidenza dei seguenti elementi:

- ambito dell'intervento (nome via e comune nel quale sarà realizzata l'opera);
- breve descrizione dell'oggetto del preventivo (servizio da estendere/potenziare/spostare, diametri, lunghezze, ecc.);
- attività comprese e/o escluse dal preventivo;
- schema grafico dell'opera preventivata;
- validità dell'offerta (durata in giorni o data di scadenza);
- modalità di accettazione del preventivo;
- modalità di pagamento del preventivo;
- eventuali limiti e/o restrizioni delle opere preventivate;
- eventuale esigenza di acquisizione di diritti reali da parte di terzi;
- referente tecnico del preventivo.
- La quantificazione economica del preventivo che sarà a sua volta composta da:
 - Computo metrico estimativo a corpo e misura dell'intervento, sviluppato tramite i prezzi unitari desunti dal prezziario vigente del gestore;
 - La stima degli oneri per la sicurezza;
La stima delle somme in diretta amministrazione tra cui un importo stabilito forfetariamente nel 10% della somma delle due voci di cui sopra, come contributo per

le spese generali, le spese tecniche di Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza se richiesto, Collaudo, Potabilità;

Art. 6. Spese ed oneri

Per tutte le casistiche di preventivo descritte all'art. 3 del presente documento, i preventivi del gestore quantificano la spesa da porre in carico al richiedente sulla base di quanto dettagliato nel richiamato articolo.

Il costo dell'opera oggetto di preventivo dovrà essere corrisposto con le modalità definite dal gestore, entro il termine di validità del preventivo stesso ed unitamente al preventivo stesso sottoscritto per accettazione dal richiedente. Il mancato pagamento del preventivo o la mancata restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione entro il termine di validità del preventivo stesso non consentono il perfezionamento del contratto tra il richiedente e il gestore; il mancato perfezionamento del contratto non comporta oneri per le parti, a meno degli oneri di istruttoria della pratica già incassati dal gestore; pertanto, si procederà alla restituzione delle somme eventualmente incassate per l'esecuzione dei lavori preventivati al richiedente senza però procedere all'esecuzione dell'opera. Il richiedente dovrà eventualmente procedere con una nuova richiesta di preventivo, anche con il pagamento di nuovi oneri istruttori.

Il gestore, per procedere con la disamina della documentazione a supporto della richiesta e l'emissione dell'eventuale preventivo o comunque della comunicazione al richiedente in esito alla disamina stessa, potrà richiedere il pagamento degli oneri istruttori per l'evasione dei suddetti preventivi.

Le richieste di rinnovo o conferma di preventivi già emessi si intendono come nuove richieste di preventivo, pertanto soggette al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, anche qualora la soluzione tecnica e/o la proposta economica del preventivo sia confermata.

Art. 7. Casi particolari

Qualora si presentino casistiche particolari, non inquadrabili nei casi definiti dall'art. 3 del presente documento, la soluzione tecnica da proporre al richiedente così come il preventivo di spesa per l'attuazione della stessa, dovranno essere sottoposte all'attenzione del gestore stesso.

ALLEGATO 2 CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AUTORIZZATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

tra	
Il gestore X, c.f. e p.iva _____, con sede in _____, n. _____, in persona del Direttore Generale/Legale Rappresentante <i>pro tempore</i> , ..., PEC _____, di seguito denominata anche "gestore";	
e	
_____ c.f.	
_____ e p.iva _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____ in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , Sig. _____, PEC _____, di seguito denominata anche "utente";	

premesso che
a) Il gestore, giusta deliberazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. reg. 4 del 16.04.2019, è gestore del Servizio Idrico Integrato; b) Il gestore, in forza di quanto indicato alla precedente lettera a) e per quanto qui d'interesse, gestisce i sistemi di fognatura e depurazione anche nel Comune di ...; c) con AUA n. ... del ... (di seguito "Autorizzazione") la Regione Veneto/Provincia ha autorizzato l'utente alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto sito in Via ... n° ..., a ...; d) a mente e nei limiti dell'Autorizzazione, l'utente è altresì abilitato allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal gestore; e) l'anzidetta Autorizzazione, che l'utente dichiara essere già nella sua disponibilità e, dunque, di conoscere, forma parte integrante ed essenziale del Contratto, come pure il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, che l'utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver letto, di conoscere e di accettare integralmente l'Allegato Tecnico prodotto dal gestore; f) Il gestore e l'utente, attraverso il presente Contratto, intendono regolamentare in maniera puntuale e dettagliata i reciproci rapporti, siccome discendenti dall'Autorizzazione ed inerenti allo scarico da parte dell'utente delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal gestore. Date tali Premesse, che formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto, come pure gli Allegati,

Si conviene e si stipula quanto segue
--

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Contratto valgono le definizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nella Delibera ARERA del 29 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
2. In particolare, ai fini e agli effetti del presente Contratto, per "acque reflue industriali" si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 2. Oggetto.

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte del gestore, del servizio di fognatura (raccolta e allontanamento), depurazione e scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'area in cui l'utente svolge la propria attività commerciale o di produzione di beni ed immesse nella rete fognaria gestita dal gestore, giusta l'autorizzazione in premessa richiamata;
2. Il gestore eroga il servizio di cui al precedente comma secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Art. 3. Durata del Contratto.

1. Il presente Contratto sarà efficace dalla data di sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo raccomandata a.r. o PEC 30 giorni prima della scadenza;
2. Il presente Contratto si risolverà, in ogni caso, alla scadenza dell'Autorizzazione, salvo che l'utente presenti tempestiva domanda di rinnovo della predetta Autorizzazione. Nel qual caso, ossia in presenza di una tempestiva domanda di rinnovo, il meccanismo di rinnovo tacito, come descritto al precedente comma opererà sino al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione;
3. La sospensione o la revoca dell'Autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso, costituiscono – rispettivamente – condizione sospensiva e risolutiva del presente Contratto.

Art. 4. Obblighi dell'utente.

1. L'utente si obbliga a rispettare integralmente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato in premessa richiamato, compresi i suoi allegati, le norme tecniche e gestionali di attuazione e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'utente prende atto che tale Regolamento potrà subire delle modifiche, che accetta sin d'ora, qualora ciò sia imposto da leggi, provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti ovvero, qualora, ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio oggetto del presente Contratto;
2. L'utente si obbliga inoltre:
 - a) ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque reflue industriali conformi al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed ai valori limite fissati nell'Autorizzazione;
 - b) ad eseguire lo scarico nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate nella suddetta Autorizzazione, nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione e negli ulteriori provvedimenti adottati dal gestore e dalle competenti Autorità in applicazione della legge o del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. L'utente si obbliga, altresì, a rispettare:
 - a) la portata istantanea massima ammessa
 - b) il volume orario massimo ammesso
 - c) il volume giornaliero massimo ammessodi acque reflue in fognatura e le altre prescrizioni relative alla portata media ed istantanea, ai tempi ed agli orari di effettuazione dello scarico stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione. Tali limiti costituiscono "determinazione dell'entità della somministrazione" ai sensi dell'art. 1560, comma 1, c.c. ed escludono l'applicabilità al presente Contratto del secondo comma del medesimo articolo.
4. L'utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione o di limitazione dello scarico, ai limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nell'Autorizzazione, nonché alle prescrizioni speciali impartite dal gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'autorizzazione, anche in ipotesi di necessità ed urgenza e, particolarmente:
 - a) qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni interessate o all'impianto di trattamento;
 - b) al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle competenti Autorità. L'utente si obbliga, altresì, a conformarsi alle prescrizioni speciali impartite dal gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'Autorizzazione;
5. Qualora l'utente non rispetti le disposizioni di chiusura o di sospensione di cui al precedente comma è facoltà del gestore procedere alla sospensione fisica dello scarico mediante l'inserimento di palloni otturatori o altri sistemi analoghi, previa diffida ad ottemperare con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni;
6. Sono a carico dell'utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita dal gestore, ubicate in proprietà privata. L'utente è responsabile del regolare funzionamento di tali opere per quanto riguarda il deflusso dei propri scarichi, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente controllo del deflusso degli scarichi e dell'impermeabilità dei

condotti, da carente manutenzione e pulizia, da mancata riparazione, da uso difforme dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti causati dalla pressione in fognatura. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che si potranno verificare per tali situazioni;

7. È facoltà del gestore imporre all'utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine, trascorso il quale il gestore provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi;
8. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L'utente ha, altresì, l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento, nonché di assicurare con continuità il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo e di comunicare immediatamente al gestore gli interventi adottati al fine di ripristinarne prontamente il funzionamento. Sarà facoltà del gestore richiedere l'interruzione immediata dello scarico in pubblica fognatura;
9. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al gestore il mancato o anomalo funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento e qualsiasi situazione, anche accidentale, che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di depurazione. Sarà facoltà del gestore richiedere l'interruzione immediata del processo depurativo e dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque reflue industriali, l'utente è tenuto a corrispondere al gestore la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata in attuazione del Titolo 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. e della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacchiglione n. 17 del 13/12/2018 e s.m.i. – ed adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
2. Il gestore emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere acconti, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia;
3. La qualità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzata per la fatturazione, è determinata ai sensi dell'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. Il valore dei parametri utilizzati per la tariffa verrà trasmesso, dopo ogni prelievo, dal gestore all'utente, che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione delle analisi. A tal fine è riconosciuta all'utente la facoltà di presenziare a tutte le fasi del controllo (inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi), nonché l'ulteriore facoltà, qualora l'utente ne faccia richiesta, di ricevere una porzione del campione prelevato dal gestore e di effettuare sullo stesso un'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
4. Il volume delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzato per la fatturazione, è determinato ai sensi dell'art. 27 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
5. Nel caso in cui non sia presente il misuratore di portata sullo scarico, si terrà conto - ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione - del quantitativo di acqua fornito, prelevato o comunque accumulato dall'utente. Se l'approvvigionamento avviene mediante fonti diverse e/o aggiuntive rispetto al pubblico acquedotto o se lo scarico è dotato di misuratore di portata, l'utente è tenuto a denunciare al gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate o comunque accumulate nell'anno solare precedente (mediante derivazione, pozzo, serbatoio, cisterna o altri mezzi) e quelle scaricate. In ogni caso su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a spese dell'utente, idonei strumenti di misura, approvati dal gestore e sigillati dopo la verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio, ai quali il gestore potrà sempre accedere;
6. Se a fronte della richiesta del gestore di interrompere lo scarico secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 8 e 9, del presente Contratto, l'utente omette di eseguire la richiesta di interruzione, ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, si terrà conto del volume massimo di scarico autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico) rapportato all'effettiva durata del mancato funzionamento degli strumenti di

misura.

Art. 6. Controlli.

1. Il gestore provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico dell'utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dall'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, anche mediante l'installazione di strumenti di controllo automatici e/o telecontrollati;
2. L'utente si impegna a consentire al personale del gestore, incaricato di effettuare il controllo, l'ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e nei quali avviene l'approvvigionamento idrico, nonché a fornire le informazioni richieste, che il gestore ha l'obbligo di non divulgare e di gestire nel rispetto Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
3. Le spese relative all'effettuazione dei controlli delle acque reflue effettuati in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, anche al fine della determinazione della futura tariffa di fognatura e depurazione, sono poste a carico dell'utente.

Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del Contratto.

1. In caso di violazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o di norme regolamentari e/o delle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione, il gestore, a seconda della gravità della violazione, è legittimata all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione del servizio, di revoca del servizio, di chiusura dello scarico, di risoluzione del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
2. In ogni caso il superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nelle norme regolamentari e/o nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione costituiscono inadempimento "di notevole importanza" ex art. 1564 c.c. e legittimano il gestore a considerare il presente Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
3. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 23 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e, comunque, il gestore è tenuto ad applicare la disciplina regolatoria ARERA ratione temporis vigente;
4. In caso di inadempimento da parte dell'utente, tale da comportare - ai sensi dei commi 1 e 2 - la sospensione ovvero la risoluzione del presente Contratto, il gestore sarà altresì legittimato a darne comunicazione alle competenti Autorità, affinché valutino - queste ultime - l'opportunità di assumere (o meno) eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di revoca dell'Autorizzazione;
5. A seguito della risoluzione del Contratto, l'utente ha diritto di stipulare un nuovo Contratto, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti del gestore, ove la relativa domanda sia presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di intervenuta risoluzione del Contratto.

Art. 8. Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali).

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22 del TICS, per gli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, confermate da seconda determinazione analitica, è applicata una penale nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa.
2. Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula:

$Penale_p = \mu_p * Td_{ind}^{ATO} * V_p$, dove μ_p rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione determinato come segue:

$$\mu_p = \max\left\{0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}}\right\} * m_{COD} + \max\left\{0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}}\right\} * m_{SST} + \max\left\{0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}}\right\} * m_N + \max\left\{0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}}\right\} * m_P + \max\left\{0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}}\right\} * m_V$$

- $COD_{aut,p}, SST_{aut,p}, N_{aut,p}, P_{aut,p}, V_{aut,p}$: sono le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del reflu p-esimo;
- $m_{COD}, m_{SST}, m_N, m_P$: sono i coefficienti di maggiorazione fissati pari ai valori standard contenuti nella tabella di cui all'art. 19.2 del TICS, come di seguito riportata:

Parametro	Valore (%)
m_{COD}	52
m_{SST}	28
m_N	15
m_P	5

Il coefficiente di maggiorazione m_V è posto pari a 0;

Ai fine del calcolo della maggiorazione dei corrispettivi sarà considerata la media delle rilevazioni degli inquinanti principali oltre i limiti autorizzati.

Nel caso di superamento dei parametri principali inquinanti, l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo e il secondo accertamento, previsto dall'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i., quale verifica delle condizioni finalizzate all'eventuale applicazione della penale, e l'accertamento finale che attesta il rientro nei limiti previsti dalla normativa, è identificato secondo l'intervallo di tempo previsto dal programma di campionamento di routine del gestore. Il gestore ha, comunque, facoltà di eseguire, anche a breve termine, tutte le verifiche analitiche finalizzate a verificare la sussistenza di condizioni di scarico che potrebbero pregiudicare la funzionalità del depuratore recettore.

Sarà, inoltre, facoltà del gestore valutare se considerare le determinazioni analitiche in regime di autocontrollo per l'attestazione del rientro nei limiti di scarico.

Ai fine del calcolo della tariffa TICSI saranno considerate tutte le rilevazioni eseguite nell'anno di fatturazione incluse le rilevazioni che hanno evidenziato una concentrazione degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;

3. L'elemento di penalizzazione come sopra calcolato cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati;

Art. 9. Recesso.

1. L'utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, con anticipo di un mese da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Art. 10. Clausole Finali.

1. Il gestore si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto, qualora ciò sia imposto da:
 - a) sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
 - b) sopravvenute modifiche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - c) da provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti.
2. Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa riportata all'art. 5 del presente Contratto potrà - in presenza di giustificati motivi (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti, esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio) - essere modificata dal gestore e l'utente ne sarà tenuto al pagamento.
3. L'invio delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà effettuato - con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'applicazione della variazione - ove possibile in forma elettronica al domicilio digitale dell'utente ovvero in forma cartacea con raccomandata a.r. all'indirizzo (sede legale) dell'utente, specificando che in assenza di espresso rifiuto dell'utente la variazione si intenderà accettata e che l'utente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di recedere dal Contratto prima della data prevista per l'applicazione della variazione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma è onere dell'utente informare il gestore di eventuali variazioni del domicilio digitale e/o di indirizzo.

Art. 11. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.

1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, si applica quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

, lì _____

**L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'utente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente i seguenti articoli del presente Contratto: art. 4 (Obblighi dell'utente), art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento), art. 6 (Controlli), art. 7 (Condizioni risolutive o sospensive del Contratto), art. 8 (Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali)), art. 10 (Clausole Finali) e art. 11 (Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie).

, lì _____

**L'Utente/Il Legale Rappresentante
PER ACCETTAZIONE**

ALLEGATO 3 PREZZIARIO SPESE REMSI

Spese da addebitare all'utenza ai sensi della delibera ARERA 311/2019/R/IDR	u.m.	Importo unitario in Euro (al netto di IVA)
Costi di intervento per la limitazione della fornitura (inclusi i costi del limitatore se necessario)	cadauno	65,00 €
Costi di intervento per la sospensione della fornitura	cadauno	60,00 €
Costi di intervento per la disattivazione della fornitura (con la contestuale rimozione del misuratore)	cadauno	60,00 €
Costi di intervento per la riattivazione della fornitura	cadauno	60,00 €

ALLEGATO 4 ADDEBITI VARI

Spese da addebitare all'utenza	u.m.	Importo unitario in Euro (al netto di IVA)
Manomissione dei sigilli, del contatore o dell'impianto di allacciamento e ogni operazione volta a rendere irregolare il funzionamento del contatore o dell'allacciamento	cadauno	150,00 €
Prelievi abusivi di cui all'art. 13 del Regolamento	cadauno	100,00 €
Ipotesi previste all'art. 24, lettera k) del Regolamento	cadauno	100,00 €
Uso improprio della derivazione antincendio	cadauno	200,00 €